

TORNATA DEL 1° APRILE 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Istanza del deputato Alli-Maccarani circa la interpellanza da lui annunciata concernente i provvedimenti per gl'impiegati che debbono trasferirsi a Roma, e avvertenza del ministro per le finanze e del presidente. = Ripresa della discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Emendamento del deputato Bartolucci-Godolini all'articolo 80, impugnato dal deputato Corbetta e dal ministro, e ritirato — Obbiezioni del deputato Tocci sull'articolo 88, e risposte del relatore Villa-Pernice — Aggiunta del deputato Tubi all'articolo 93 — Emendamento del deputato Viarana al 94°, combattuto dal relatore, dal ministro e dal deputato Cancellieri, i quali fanno pure dichiarazioni — È approvato — Opposizioni del deputato Mussi al 101, il quale, dopo parole in difesa, del ministro, è approvato — Reiezione di un articolo aggiuntivo del deputato Tocci — Proposte e osservazioni dei deputati Negrotto, Michelini e Ungaro sull'articolo 102, e spiegazioni del ministro e dei deputati De Blasiis e Villa-Pernice, relatore — Aggiunta del deputato Ercole, ritirata — Emendamenti dei deputati Della Rocca e Minucci al 103, e domanda del deputato Pissavini — Risposte del ministro — Aggiunta del deputato Billia P., ritirata — Tutti gli articoli sono approvati — Voto motivato del deputato Fambri, ritirato dopo dichiarazioni del ministro — Istanza del deputato Bortolucci per la revisione di un articolo, non ammessa. = Convulidamento di due elezioni. = Istanza del presidente sull'ordine del giorno, e convocazione della Camera per domani. = Approvazione a squittinio segreto dell'intero schema di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

TENCA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,536. La Giunta comunale di Champorcher unisce le sue istanze a quelle degli altri comuni del circondario di Aosta onde ottenere sia mantenuta presso le amministrazioni comunali la conservazione dei catasti.

13,537. 65 cittadini elettori della sezione di San Donà di Piave sollecitano l'approvazione della legge per la esazione delle imposte.

ISTANZA DEL DEPUTATO ALLI MACCARANI.

PRESIDENTE. Il deputato Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Dal resoconto dell'adunanza di giovedì intendo che l'onorevole ministro delle finanze dichiarò di essere a disposizione della Camera per rispondere ad un'interpellanza che io ho diretta quanto ai provvedimenti riguardo agl'impiegati che debbono andare a Roma. Io mancava a quell'adunanza per ragioni urgentissime, e d'altronde col ministro delle finanze eravamo intesi che avrebbe trattato di questa interpellanza appena finita la legge che ora è in discussione.

Io dichiaro che sono agli ordini della Camera, e prego che sia fissato il giorno in cui si debba trattare di questa interpellanza, perchè è cosa che, se non si tratta ora, è inutile trattarla di poi. D'altronde interessa una classe rispettabile di cittadini, i quali servono lo Stato, e giustizia ed umanità impongono che non siano lasciati nella desolante incertezza di doversi trovare nella nuova capitale senza ricovero e senza pane per le loro famiglie.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, parmi che ella non abbia afferrato bene il senso della risposta dell'onorevole ministro per le finanze. Egli non disse di essere pronto a rispondere, dichiarò invece che non poteva rispondere, perchè non aveva ancora potuto occuparsi di quell'argomento; che però si riservava di esaminare la questione, ed avrebbe fatto conoscere alla Camera il giorno in cui avrebbe potuto dare risposta all'interpellanza.

ALLI-MACCARANI. Mi permetta, onorevole presidente, veggio nel resoconto che il signor presidente, sul finire della seduta, diceva al signor ministro: « l'onorevole Alli-Maccarani ha presentato una formale interpellanza ed ella deve dichiarare se e quando intenda rispondere. » Veggio ancora che l'onorevole ministro risponde: « per me sono agli ordini della Camera. » Dopo di che l'adunanza rimaneva sciolta. Ora, se so ancora leggere, non mi pare dubbio che l'onorevole

ministro accettò l'interpellanza e si pose all'ordine della Camera per rispondere.

PRESIDENTE. Se ella avesse letto la prima risposta dell'onorevole ministro, avrebbe veduto che egli disse che non poteva rispondere, e che non si era ancora occupato del soggetto di quest'interpellanza.

ALLI-MACCARANI. Il mio scopo è appunto quello di far sì che la via non mi sia chiusa a muovere l'interpellanza in tempo utile, e per questo ho avanzata oggi opportuna mozione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di dare qualche spiegazione in proposito.

SELLA, ministro per le finanze. La spiegazione è questa, che, cioè, ho detto di non aver pensato ad attribuire delle speciali indennità di soggiorno agli impiegati che si trasferiscono a Roma.

Se, dopo questa dichiarazione, l'onorevole Alli-Maccarani crede di dover fare un'interpellanza, sono agli ordini della Camera, purchè non venga alterato l'ordine del giorno e sia prima condotta a termine la discussione del presente disegno di legge.

Quindi io mi rimetto alla saviezza del presidente (e sono sicuro che anche l'onorevole collega vorrà acconsentire) per determinare quando sia opportuno di mettere all'ordine del giorno cotesta questione.

ALLI-MACCARANI. Non ho nè l'abitudine, nè la mania di intralciare le discussioni della Camera. La mia dichiarazione era appunto intesa a stabilire il momento opportuno per fare la mia interpellanza e di ritornare al concerto preso martedì tra me e l'onorevole Sella, cioè che, appena terminata la legge che ora è in discussione, si facesse luogo allo sviluppo della stessa interpellanza.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, mi permetta di farle osservare che, terminata questa legge, abbiamo già all'ordine del giorno la discussione di un'altra questione importante per la Camera, che è quella dell'accertamento dei deputati impiegati; e siccome non può più tenersi in sospenso la posizione dei nostri colleghi, non potrei permettere che un'altra discussione fosse posta innanzi a questa.

Se poi al riprendersi delle sedute della Camera ella vorrà fare la sua interpellanza, e l'onorevole ministro si dichiarerà pronto ad accettarla, sarà messa all'ordine del giorno.

ALLI-MACCARANI. Io tengo fermo che dopo quella legge abbia luogo la discussione della mia interpellanza.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La Camera rammenta che la discussione è stata sospesa all'articolo 76, che è in questi termini:

« Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

« L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

« Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

« Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede a carico della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia.

« Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti. »

VILLA-PERNICE, relatore. Al primo comma dell'articolo 78, la Commissione fa la proposta di aggiungere le seguenti parole: « Ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori sono esercitate dal ministro delle finanze. » Non è che un'aggiunta completiva, sfuggita alla Commissione nel primo comma, e che va d'accordo con le norme stabilite nel caso identico per l'esattore.

PRESIDENTE. La Commissione propone che al primo comma dell'articolo 78 si aggiunga:

« Ma le facoltà che ha il prefetto per gli esattori, sono esercitate dal ministro delle finanze per i ricevitori provinciali. »

Pongo ai voti l'articolo 78 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto, e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale. »

(È approvato.)

« Titolo V. *Dei versamenti.* — Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiari e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiari. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

« Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del comune le imposte e sovrimeposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito. »

L'onorevole Bartolucci-Godolini propone che all'articolo 80 si sostituisca il seguente :

« Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa otto decimi delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e sei decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi delle imposte fondiarie e gli ultimi quattro decimi delle non fondiarie saranno versati per una metà entro un mese e per l'altra metà entro due mesi dalla scadenza della rata. »

BARTOLUCCI-GODOLINI. Io non dirò che pochissime parole, poichè comprendo come importi alla Camera di far presto, per votare, se è possibile, oggi stesso la legge in discussione. Il mio emendamento è diretto a far sì che entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versi non l'intero ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie, ma solamente otto decimi delle imposte fondiarie e sei decimi delle non fondiarie.

Gli ultimi due decimi delle somme dovute per le imposte fondiarie e gli ultimi quattro decimi delle somme dovute per le imposte non fondiarie, sarebbero per il mio emendamento versati per una metà entro un mese, e per l'altra metà entro due mesi dalla scadenza della rata.

In una parola, o signori, il mio emendamento concede facoltà agli esattori di eseguire i versamenti in più rate, per modo però ben inteso, che ciascuna rata sia versata integralmente prima della scadenza della rata successiva.

La ragione per la quale io mi sono indotto a presentare quest'emendamento è evidente.

Per l'articolo 26 di questa legge, i contribuenti hanno tempo a pagare le loro quote d'imposta, fino all'ottavo giorno da quello della scadenza; cosicchè l'esattore non ha che quattro giorni per curare la riscossione delle quote di difficile esigenza, e per eseguire l'integrale versamento della rata nelle casse del ricevitore provinciale.

A me pare, o signori, che questo termine così ristretto non sia sufficiente. Per lo che accadrà che l'esattore, alla scadenza di ciascuna rata, sarà obbligato di supplire del proprio a quello che avrà riscosso in meno, e dovrà quindi o avere disponibili, o trovare all'occorrenza le somme necessarie.

Si dirà che vi sono le multe che stanno in corrispettivo di ciò; ma, signori, la multa non è sempre un corrispettivo sufficiente, imperocchè gli esattori i quali non hanno danaro proprio in cassa, e sono i più, spesso non

riescono a trovarne, e tanto meno facilmente riescono a trovarne in quanto che la maggior parte di essi ha la propria residenza in località così povere di risorse che il più delle volte riesce ivi difficile, e qualche volta anche impossibile di procacciarsi danaro a condizioni sopportabili.

Sicchè che ne seguirà? Ne seguirà che si dovrà assegnare all'esattore un aggio tanto elevato che non solo lo compensi dell'opera che presta e dei rischi ai quali è esposto, ma che gli offra altresì un equo corrispettivo per la necessità alla quale non potrà sfuggire di fare rilevanti impronti.

Ora, signori, dopo che avete introdotto nel sistema della riscossione delle imposte una nuova ruota, quale sarebbe l'ufficio del ricevitore provinciale, e dico avete, in quanto che io non ho votato l'articolo relativo, dopo che avete imposto ai contribuenti il doppio carico di un aggio per l'esattore, e di un secondo aggio per il ricevitore; a me pare che dobbiamo ben guardarci dal mettere i comuni, per provvedere convenientemente alla esazione delle imposte, nella necessità di tenere troppo elevata la misura degli aggi.

Col sistema che io propongo, senza che ne venga alcun danno all'erario, si renderebbe possibile di stabilire un aggio molto modico, molto tenue, si renderebbe possibile di fare la riscossione delle imposte a buon mercato.

Imperocchè da un lato credete voi, o signori, che lo Stato abbia proprio bisogno entro i dodici giorni od i diciassette di incassare tutta, proprio tutta la rata delle imposte fondiarie, e precisamente gli otto decimi delle imposte non fondiarie? No certamente.

Io non veggio dunque perchè non si debba utilizzare un tempo il quale è utilizzabile senza danno dell'erario, e con vantaggio grandissimo dei contribuenti.

Dall'altro lato, o signori, voi converrete con me che quando l'esattore non sia vincolato da termini troppo ristretti, e non sia troppo esposto al rischio di dover fare degli impronti rilevanti, egli si contenterà di un aggio molto tenue; e così si potrà avere la riscossione delle imposte a condizioni non troppo onerose.

A me pare, o signori, che noi dobbiamo grandemente preoccuparci di tutto ciò che può arrecare un nuovo aggravio, fosse pure lievissimo, ai contribuenti; imperocchè sono tutt'altro che liete le loro condizioni, come tutt'altro che prospere sono le condizioni della pubblica finanza.

E poi questa è una questione che vuole essere considerata anche sotto un altro punto di vista.

Colla legge che noi stiamo discutendo, s'inaugurerà nella maggior parte delle provincie, e forse in tutte le provincie d'Italia, un sistema di molto maggior rigore che non sia quello portato dagli attuali ordinamenti sulla riscossione delle imposte. Credete voi opportuno, credete voi conveniente di mettere gli esattori nella necessità di sperimentare fino dal primo giorno tutto

quanto il rigore di questa legge sopra popolazioni le quali sono abituate a sistemi di tolleranza? A me non pare nè opportuno, nè conveniente. A me pare invece che se noi concediamo una qualche larghezza agli esattori, essi potranno alla loro volta fare uso di pari larghezza verso i contribuenti; e sarà meno male che questi vengano mano mano abituandosi a pagare in scadenza imparando a proprie spese, cioè ammaestrati dal pagamento delle multe, che astrettivi dagli atti coattivi.

Ma, tornando al mio primo argomento, debbo aggiungere che, allorché dopo il 1864 la Banca Nazionale fu incaricata del servizio delle esattorie nelle provincie ex-pontificie, poté appaltarlo a condizioni vantaggiosissime, stabilendo una provvisione assai modica, solo perchè concesse agli esattori la facoltà di fare i versamenti a rate; e per tal modo poté anche ottenere che gli esattori assumessero la riscossione della tassa sulla ricchezza mobile al pari della riscossione di qualsiasi altra imposta. E voi sapete quanto in sul principio desse a pensare la riscossione di questa tassa.

Oltre di che lo stesso onorevole ministro delle finanze deve ammettere la bontà del sistema che io propongo, imperocchè, se non erro, col suo decreto del 18 ottobre 1870 ha concesso agli esattori di versare le rate del macinato una metà entro un mese e l'altra metà entro due mesi dalla consegna degli elenchi i quali stabiliscono l'immediata scadenza del pagamento della tassa per parte degli esercenti i mulini. E con ciò l'onorevole ministro ha potuto facilitare la riscossione dell'imposta sulla macinazione dei cereali. Io adunque per tutte queste ragioni ho motivo a sperare che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione vorranno fare buon viso alla mia proposta e che la Camera vorrà approvarla.

CORBETTA. (*Della Giunta*) Rispondo brevissimamente all'onorevole Bartolucci-Godolini che la Commissione è dispiacente di non potere assolutamente accettare il suo emendamento in quanto che il medesimo verrebbe essenzialmente ad infirmare il precipuo carattere della legge.

La presente legge parte appunto dal principio di scosso e non scosso. Ora, quando noi diamo il diritto di pagare sei decimi od otto decimi riferibilmente all'imposta fondiaria o non fondiaria, questo carattere viene ad essere alterato, e lo Stato non avrà più l'utile che sarà per risultarne da questa legge, quello cioè di avere ad una scadenza fissa le imposte nelle proprie casse, abbenchè i contribuenti non le abbiano pagate per intero.

L'onorevole Bartolucci-Godolini deve avere osservato che, allorché questa tolleranza, dirò così, era in parte giustificata, la Commissione se ne è fatto carico; ed egli avrà veduto nella relazione, come lo stesso relatore accennava, che tanto nel Comitato quanto nel

seno della Commissione io mi faceva organo precisamente della necessità di dare una tolleranza per quanto riguarda i redditi non fondiari e specialmente per quanto si riferisce ai redditi di ricchezza mobile.

Per quanto riguarda i redditi di ricchezza mobile è inutile disconfessare che qui si presentano le maggiori difficoltà nell'applicazione di questa legge, appunto perchè non avendo davanti la cosa, assai più difficilmente gli esattori trovano la corrispondenza in quest'obbligo che essi assumono verso lo Stato dello scosso e del non scosso, ma questo si riferisce puramente per quanto riguarda i redditi dell'imposta non fondiaria.

Per quanto riguarda i redditi dell'imposta fondiaria siccome c'è la cosa, quest'obbligo dello scosso o non scosso viene assolutamente e senza difficoltà assunto dagli esattori. Non so poi vedere come egli abbia trovato una differenza ed una discordanza fra l'articolo 26 della legge e l'articolo 80, imperocchè nell'articolo 26 si pongono otto giorni, e qui se ne pongono 12.

Di conseguenza c'è una differenza di 4 giorni, i quali sono più che sufficienti appunto perchè l'esattore possa versare nella cassa provinciale la somma anche non riscossa.

In quanto alla questione dei redditi non fondiari il suo emendamento non si potrebbe assolutamente accettare, perchè porterebbe a versare solo il 60 per cento ed io non so dove andrebbe l'obbligo dello scosso e del non scosso, mentre, si assicuri l'onorevole Bartolucci-Godolini, che in pratica non possono emergere difficoltà per quanto riguarda l'imposta non fondiaria, appunto perchè essendovi la *res*, non si possono verificare i casi d'irreperibilità e d'inesigibilità sia per sbagli sui ruoli, sia perchè non si trovi la persona che compare sui ruoli, e quindi noi non troveremo nessunissima difficoltà negli esattori a pagare lo scosso e non scosso per quanto riguarda l'imposta fondiaria ancorchè essi siano obbligati, come nel progetto della Commissione, a versare l'ammontare del ruolo. Sono quindi dispiacente di dover rispondere a nome della Commissione che essa non può accettare l'emendamento dell'onorevole Bartolucci-Godolini.

BARTOLUCCI-GODOLINI. Faccio anzitutto osservare che non ho trovato alcuna discrepanza fra l'articolo 26 e l'articolo 80. Solo ho detto che il termine di quattro giorni fissato all'esattore per versare l'intera rata non mi sembra sufficiente. Del resto l'onorevole Corbetta ha sostenuto che, adottandosi il mio sistema, verrebbe infirmato il principio dell'inesatto per esatto. Sarà: ma io debbo confessare che non arrivo a comprendere come, concedendosi all'esattore un termine piuttosto che un altro per fare i versamenti, concedendogli di farli in due rate piuttosto che in una, in tre piuttosto che in due, venga ad essere scosso dalle fondamenta il principio dell'inesatto per esatto, principio che informa questa legge. Secondo me, questo principio non consiste che nell'obbligo che ha l'esattore di versare

nelle casse del Governo le somme che sono iscritte nei ruoli passati in esigenza, sia che egli le riscuota o non le riscuota dai contribuenti. Ora, o signori, è evidente che qualunque sia il termine che voi stabilite all'esattore per fare i versamenti, una volta scaduto questo termine, l'esattore dovrà avere versato l'intera rata anche quando in tutto od in parte non l'abbia incassata dai contribuenti. Dunque, o signori, anche col mio sistema l'obbligo dell'inesatto per esatto resta fermo nell'esattore; dunque non resta minimamente pregiudicato il principio che informa la legge. Se ne vuole un esempio?

Nelle provincie ex-pontificie, dal 1867 in poi, la riscossione è regolata dal decreto 29 settembre di quell'anno.

Questo decreto applica pure il principio dell'inesatto per esatto, le multe pei debitori morosi, ecc. Quali sono i termini che stabilisce agli esattori per fare i versamenti nelle casse dello Stato? L'articolo 9 è quello che li determina; ed ecco come è concepito: « I tre quinti di ciascuna rata d'imposta fondiaria e sui fabbricati saranno versati entro quindici giorni dalla scadenza, e gli altri due quinti saranno versati non più tardi del giorno 10 del mese seguente. » Ecco dunque che sono concessi quaranta giorni all'esattore per versare l'intera rata dell'imposta fondiaria. E per le imposte non fondiarie sono fissati termini molto più larghi. Intorno a queste il decreto dice: « Saranno dagli esattori versati due quinti un mese dopo la scadenza fissata pei contribuenti, altri due quinti non più tardi del mese successivo, e l'ultimo quinto dopo un altro mese. »

Signori, ad onta di tanta larghezza concessa agli esattori, dica l'onorevole ministro delle finanze se molte esattorie non sono rimaste per conto del Governo nelle provincie ex-pontificie, perchè non si è trovato chi volesse assumerle. Io credo adunque che non sia possibile provvedere convenientemente alla riscossione delle imposte mettendo troppo alle strette gli esattori, facendo loro condizioni troppo dure. E credo pure, e parmi averlo dimostrato, che queste troppo dure condizioni si risolvano in un maggiore aggravio ai contribuenti perchè debbono avere in corrispettivo un aggio molto elevato.

Consequentemente io debbo persistere nel mio emendamento. Solamente mi piace di fare una dichiarazione, ed è che, qualora la Commissione volesse, almeno in parte, recedere dalle sue idee ed accostarsi alle mie, io non terrei affatto a mantenere ferma la misura ed il numero delle rate da me proposte. Se, per esempio, la Commissione credesse di proporre alla Camera che l'articolo 80 fosse concepito così: « Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa i nove decimi delle somme dovute al Governo ed alla provincia per imposte fondiarie, e otto decimi delle somme dovute per imposte non fondia-

rie; » se la Commissione credesse di stabilire che l'ultimo decimo dell'imposta fondiaria e gli ultimi due decimi delle altre imposte fossero versati nel corso del bimestre, io volentieri aderirei, lieto di avere ottenuto poco sì, ma quanto basta, a mio parere, per esercitare un'influenza, benchè leggerissima, nella misura dell'aggio a vantaggio dei contribuenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Bartolucci-Godolini di non insistere nella sua proposta, perchè, dal momento che è stabilito un caposoldo, come quello che stabilisce la legge attuale, è veramente a presumere che il contribuente si affretti a pagare entro il termine voluto dalla legge, per non incorrere in una multa del quattro per cento, multa che è gravissima. Ora, che cosa ne succederà se l'esattore non ha l'obbligo di versare? Ne succederà puramente e semplicemente, che questo danaro rimarrà nelle mani di lui, epperò ne potrà approfittare; perchè c'è una gran differenza fra l'esattore, come è stabilito dalla legge attuale, e l'esattore governativo.

L'esattore governativo non può distrarre nulla dalla cassa per suo profitto, mentre l'esattore, secondo questa legge, non è obbligato a dar conto a nessuno dell'uso che fa del danaro esatto. Il suo obbligo è di pagare alla scadenza tutto l'ammontare dell'imposta fondiaria e gli otto decimi delle imposte non fondiarie. Per conseguenza non c'è la ragione di riguardi verso i contribuenti.

Io quindi prego l'onorevole Bartolucci di non insistere nella sua proposta. E per parte mia cederò quella penna che mi strappa la Commissione, proponendo che l'esattore versi gli otto decimi delle imposte non fondiarie, anzichè i nove decimi, come stava nel progetto del Ministero. Questo passo della Commissione è già nel senso delle idee dell'onorevole Bartolucci. Per conseguenza io pregherei la Camera...

BARTOLUCCI. Domando la parola per una dichiarazione.

MINISTRO PER LE FINANZE... di non andar oltre, perchè, finchè si tratta delle imposte non fondiarie, io capisco che vi è di mezzo la questione di irreperibilità dei contribuenti, e per conseguenza una causa di inesigibilità che giustifica luminosamente la proposta del Ministero dei nove decimi, e può scusare la proposta della Commissione degli otto decimi; ma, coll'andare più in là, io credo che non si farebbe l'utile di nessuno.

PRESIDENTE. Onorevole Bartolucci, ritira il suo emendamento?

BARTOLUCCI-GODOLINI. Poichè tanto il Ministero quanto la Commissione sono fermi nel respingerlo, io non mi faccio illusione, credo che la Camera non lo voterebbe, e perciò lo ritiro. E ritiro pure l'altro emendamento che aveva proposto all'articolo 83. Io l'aveva presentato soltanto per mettere in armonia l'articolo 83 col-

l'articolo 80 pel caso che la Camera avesse votato l'emendamento a quest'ultimo articolo; ma dal momento che questo viene ritirato, l'emendamento all'articolo 83 non ha più ragione di essere, e per conseguenza lo ritiro.

PRESIDENTE. Dunque ora pongo ai voti l'articolo 80. Chi lo approva sorga.

(La Camera approva, e sono del pari approvati i tre seguenti:)

« Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

« Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore.

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27, se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora di che all'articolo 31.

« Art. 83. Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari, e gli otto decimi delle non fondiari, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

« Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

« Art. 84. In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove, occorra, dall'intendente di finanza alla esecuzione contro di esso. »

VILLA-PERNICE, relatore. La Giunta propone che, dopo le parole « dall'intendente di finanza, » si aggiunga: « o dalla deputazione provinciale. »

La ragione è chiara; quando si tratta di un debito verso lo Stato, è il ricevitore che fa l'esecuzione contro l'esattore; se invece si tratta di un debito verso il comune, è il comune; quindi, per la stessa ragione quando si tratta di debito del ricevitore verso lo Stato, è l'intendente, e quando si tratta di mandati verso la

provincia, deve essere la deputazione provinciale che procede all'esecuzione.

PRESIDENTE. La Giunta propone che, dopo le parole « dall'intendente di finanza, » si aggiunga: « o dalla deputazione provinciale. »

Metto ai voti l'articolo 84 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

« Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(È approvato.)

« Art. 86. L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.

« La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del ministro delle finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

« Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

« Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di Borsa. »

(È approvato.)

« Titolo VI. *Disposizioni generali.* — Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrime imposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

« O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

« O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

« Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del regno abbia beni mobili o immobili.

« Nel secondo caso, l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

« Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

« Parimente per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

« Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possedga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si

cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

PISSAVINI. In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 87, e quando si verificano le cause di cui in esso, l'esattore ha il diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite.

Ora, io domanderei all'onorevole relatore se in questi casi avrà l'esattore solo il diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte iscritte nei ruoli od avrà anche il diritto di ripetere dal Governo i centesimi che gli sono dovuti per le multe comminate dall'articolo 29 ai contribuenti morosi.

Prego l'onorevole relatore di volermi favorire questo schiarimento.

VILLA PERNICE, relatore. Do subito all'onorevole Pissavini lo schiarimento che mi è domandato. Nei rapporti col Governo non ci può essere altro caso che del rimborso dell'imposta erariale, e relativamente alle sovrimposte, l'esattore non può pretendere il rimborso che dal comune e dalla provincia, quanto alle partite inesigibili e irreperibili comunali e provinciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini non fa proposta?

PISSAVINI. No, no, accetto pienamente la dichiarazione dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 87.

(È approvato.)

« Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

« I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali. »

TOCCI. Signor presidente, signori colleghi, vorrei maggiore garanzia pel contribuente in questa legge.

Finora abbiamo armato di provvedimenti eccezionali l'esattore contro il contribuente. Ora sarebbe necessario guarentire il diritto del contribuente, perchè ottenga giustizia a sua volta, quando a suo danno si commetta abuso. È difetto generale di tutte le nostre leggi relative a tassa questo, di non mantenere l'equilibrio tra i mezzi di difesa dell'attore e quelli del convenuto.

Convengo che per l'esazione delle imposte bisogna concedere dei privilegi all'esattore, e se ne sono concessi abbastanza nella legge che si sta votando, partendo dal principio di massima, che senza privilegi non si potrebbero esigere imposte. Ma d'altra parte non si potrà non convenire che bisogna proporzionare ai privilegi concessi all'esattore i mezzi di difesa del contribuente pel caso che un torto venga a quest'ultimo inflitto.

Mi spiegherò con un esempio di fatto. Un contribuente mio conoscente in tre anni non ha potuto ottenere di essere rimborsato di 30 lire pagate in più al demanio! Io domando: abbiamo noi provveduto a inconvenienti cosiffatti? Non basta che si sia consacrato

il diritto del rimborso pel contribuente che abbia sborsato di più. Ci vuole ben altro. E poichè si è sancito il diritto al rimborso, bisogna che si provveda alla facile attuazione del diritto, perchè questo non rimanga lettera morta per anni come nel caso testè citato.

Nel Napoletano, sotto le leggi del caduto Governo borbonico, il contribuente trovava maggiore garanzia.

Secondo quelle nostre antiche leggi, quando, per esempio, un contribuente aveva diritto a rimborsi, non doveva che esibire il decreto della Commissione delle contribuzioni dirette per essergli rimborsato quanto gli si doveva.

Ora, il povero contribuente che vuol ottenere un rimborso di somme pagate in più deve aspettare che un mandato percorra tutto intero, dal suo villaggio alla capitale, il lungo giro che si richiede perchè questo mandato ritorni munito delle ventinove o trenta firme delle amministrazioni diverse, sotto il cui controllo deve passare. Inoltre deve fare spese per ottenere estratti, copie di documenti, ecc. e poter portare i suoi reclami o stare in giudizio. Laddove nel Napoletano per quelle antiche leggi citate, segnatamente colla legge del 1817, che intendeva provvedere per via delle rettifiche agli errori incorsi nel catasto a danno del contribuente, quanti privilegi si accordavano al cittadino il quale fosse stato leso nel carico del contributo fondiario! Egli aveva diritto di ottenere gratuitamente dall'esattore tutte le copie degli estratti che gli bisognavano pel reclamo; e con pochissima spesa otteneva copia anche degli estratti catastali. Aveva inoltre il privilegio che tutti gli atti e documenti, di cui doveva servirsi nel reclamo, andassero esenti dalla formalità del registro. Insomma la legge aveva curato di facilitare in certo modo al convenuto i mezzi per difendersi dagli errori in cui si fosse incorso dal fisco attore. Oggi al contrario, parlando in generale del principio, in tutte le leggi d'imposte noi vediamo da una parte gli agenti del fisco armati di eccessivi poteri, di cui non usano sempre con discrezione, anzi potrei asseverare il contrario; e dall'altra parte vediamo il contribuente spogliato di ogni specie di garanzia rispetto all'agente del fisco. E venendo all'esame della legge presente in particolare, a me, a dire il vero, non pare che qui si sia garantito il contribuente, nemmeno nel caso troppo semplice ed ovvio per altro che egli abbia diritto al rimborso di somme pagate in più all'esattore.

Io non farò una proposta formale se la Commissione persuasa di queste mie ragioni, e facendo eccezione a quel sistema finora tenuto di respingere tutte le proposte di miti temperamenti ad una legge bastantemente gravosa come questa, volesse più benigna accettare il rinvio di questo articolo per proporre dei mezzi migliori di garanzia a favore dei contribuenti contro il fisco; almeno pel caso di rimborso, cui abbia diritto; e lasciando che essa stessa faccia la proposta,

mi riservo di presentare un emendamento nel caso che la Commissione non accetti il rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Tocci ha qualche proposta da fare a quest'articolo?

TOCCI. Ho fatto la proposta del rinvio alla Commissione; se essa non accetta, allora, come ho testè dichiarato, io mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. Io non saprei trovare una relazione tra quanto ha detto l'onorevole preopinante, e le disposizioni contenute in questo articolo. L'articolo 88 contempla i rimborsi che sono dovuti dallo Stato e dai comuni agli esattori; ogni qual volta esaurite tutte le pratiche di legge, l'esattore abbia diritto a rimborsi, per le partite inesigibili.

Riguardo ai termini nei quali questi rimborsi possono farsi, è provveduto con l'articolo 90, perchè vi si dispone che l'esattore o il ricevitore debbano inoltrare le loro domande di rimborso, provando la inesigibilità delle partite nel termine abbastanza ristretto di due mesi; ma, quanto ai contribuenti, non è il caso di stabilire disposizioni speciali; la legge si riferisce agli esattori; pei contribuenti provvedono le leggi speciali d'imposta sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile. Se i contribuenti contesteranno il loro debito, dovranno presentare i loro reclami a termini delle leggi che regolano le singole imposte; ma in confronto al contribuente non ci può essere un rimborso di somme per effetto della legge sulla riscossione delle imposte, se non quando la tesoreria dello Stato lo effettua direttamente al contribuente, per mezzo dell'esattore, nel caso che il rimborso sia stato riconosciuto a termini, non della legge sulla riscossione delle imposte, ma delle leggi organiche che si riferiscono alle speciali imposte.

Io credo con questi schiarimenti di aver dimostrato all'onorevole preopinante, come la Giunta non possa accettare il rinvio dell'articolo, che contempla un caso diverso.

TOCCI. I rimborsi generalmente detti pare che possano riferirsi tanto all'esattore, quanto al contribuente. Del resto, se questo fu l'intendimento della Commissione, se essa ha inteso provvedere solo ai rimborsi dovuti all'esattore, nulla impedisce che nelle disposizioni generali di questa legge si contempli anche il caso di rimborsi cui abbia diritto il contribuente; caso il quale è facile a verificarsi, anzi accade ogni giorno, e me ne appello all'esperienza di tutti i deputati.

Quante volte avviene che il fisco esiga in più, o per errore materiale dei ruoli o per cattiva applicazione delle tasse in altro modo: errori tutti i quali, corretti che siano, danno diritto al rimborso a chi ha pagato? Mi si dirà: ma cosifatte disposizioni trovano la loro sede nelle leggi speciali delle tasse dove si tratta del modo di applicarle e di rettificarle, non mai nella legge

della riscossione delle imposte. Ma rispondo: e chi vieta al Parlamento che, votando una legge sulla riscossione delle tasse in generale, contempli il caso in cui il fisco abbia esatto in più, e che il contribuente avendo pagato una parte d'imposta non dovuta, per la massima del *solve et repete*, dopo pagato, sia per la legge stessa che stiamo votando provveduto ancora di mezzi spediti pel rimborso delle somme di cui sia stato ingiustamente tassato? Diamo al contribuente il mezzo di esigere come lo abbiamo dato finora all'esattore: ecco tutta la quistione.

Io mi appello a voi, o signori, quanto frequente si ripeta il caso che, per le difficoltà della procedura, questo rimborso al contribuente riesce impossibile. Voi lo sapete, in materia di pagamenti e di dare ed avere il fisco è come il carcere che si chiude facilmente, ma non così facilmente si apre per far passaggio al detenuto, il quale è *male captus, bene detentus*.

Per sole cinque lire indebitamente pagate, che pur sono una gran cosa pel povero, potrà questi ricorrere, colle spese dell'attuale procedura, ai tribunali? Se non può farlo, che è indubitato, si è in questa legge provveduto che sia in linea amministrativa e nel più breve termine possibile provveduto al reclamo dell'infelice? Si è provveduto che venga prontamente pagato dopo ottenuto il provvedimento? Se non si provvederà a questo, noi avremmo segnato un regresso, avremmo deteriorata con le leggi nuove la condizione del contribuente quale essa era sotto le leggi del Napoletano. Per evitare questi inconvenienti, per non segnare un regresso dalle nostre antiche leggi, se vediamo in quelle rimedi opportuni agli inconvenienti accennati, noi non dobbiamo trascurarli, e siamo anzi pronti a imitare il buono che in esse troviamo.

Nella mente della Commissione questo caso non è contemplato nel presente articolo; facciamone oggetto di una disposizione speciale, diretta a rendere giustizia al contribuente, come qui si fece per l'esattore.

È riconosciuto, o signori, che questa legge che si sta votando riescirà di una massima gravità per i contribuenti; e ben significative erano per me le parole dell'onorevole Mussi, il quale diceva: sperimentate gli effetti di questa legge che avete voluto imitare dalla Lombardia, cui la imposero due dominazioni straniere, per poter dal paragone misurare le gravità dei Lombardi, cui pesò sulle spalle per tanti anni una legge di questa natura.

In questa situazione di cose si deve, secondo me, trovare il mezzo di rendere più mite la legge che deve tanto pesare sui nostri concittadini, ed allenire il più che sia possibile la condizione del contribuente che verrà pel fatto della legge a rendersi più grave.

Signori, oggi gli agenti del fisco si vanno rendendo ogni dì più formidabili.

Prima di tutto essi conoscono ed hanno, direi, il monopolio della legge, che in massima parte è igno-

rata dall'universale. Imperocchè le tanto variate disposizioni che formano la materia dei grossi volumi delle tasse di registro, tasse dirette, tasse indirette, ecc., costituiscono una mole di cui il contribuente ignora persino l'indice, e di cui l'agente fiscale ha quasi solo la conoscenza che tante volte, e non fo torto se lo dico, forse manca agli stessi avvocati che non possono seguir il mutamento delle disposizioni legislative che si succedono, in materia di tasse, alla giornata.

Gli agenti procedono sempre con un *fiscalismo* bastantemente esagerato, il quale tende ad aggravare le condizioni del contribuente.

In questo stato di cose, credo opera prudente avviare a tutte le garanzie possibili che valgano a prevenire da possibili abusi e da possibili errori il contribuente stesso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, ha una proposta da fare?

TOCCI. Mi riservo.

PRESIDENTE. Mi dica se la fa o no.

La Commissione ha dichiarato che non accetta la sua mozione. Ella propone la questione sospensiva, e qualora non sia approvata, mi dica quale altra proposta intende di fare.

TOCCI. La scriverò.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Tocci propone che sia sospeso l'articolo 88.

TOCCI. Ritiro la sospensione e mi riservo di presentare un'aggiunta.

PRESIDENTE. Può proporre un articolo aggiuntivo, non un'aggiunta al medesimo articolo, poichè, se l'articolo è votato qual è, non posso lasciare proporre un'aggiunta.

TOCCI. La proporrò dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 88.

(È approvato.)

« Art. 89. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti.)

« Art. 90. L'esattore e il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo. »

« Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

« Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'articolo 4. »

« Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il comune e la provincia. »

« Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corresponsivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune. »

« In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. »

« Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

A quest'articolo l'onorevole Tubi propone la seguente aggiunta:

« Ove l'esattore sia stato nominato sopra terna come all'articolo 3, gli eredi non potranno continuare nell'esercizio dell'esattoria oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione ha creduto di accettare l'emendamento dell'onorevole Tubi, ma ne avrebbe in qualche parte variata la forma.

Darò comunicazione alla Camera della formola adottata dalla Commissione, sperando che l'onorevole Tubi vorrà ritirare la sua proposta.

La proposta della Commissione è questa. Il primo comma rimarrebbe identico. Al secondo comma si sostituirebbe il seguente:

« In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, o del Consiglio provinciale. »

Il terzo comma rimarrebbe identico, aggiungendo solamente dopo le parole *la esattoria*, queste altre o *ricevitoria*.

PRESIDENTE. La Commissione, accettando in parte la proposta dell'onorevole Tubi, mantiene il primo comma come sta, e sostituisce al secondo comma quello di cui sto per dare lettura:

« In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria, »

quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, o della rappresentanza consorziale, o del Consiglio provinciale. »

Il terzo comma rimane come è proposto, aggiungendo però dopo la parola *esattoria*, queste altre: *o la ricevitoria*.

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare.

TUBI. Io accetto pienamente le modificazioni estensive proposte dalla Commissione; solo in via di suggerimento crederei che si potesse dire « senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, o della rappresentanza consorziale, se si tratta di esattoria, o del Consiglio provinciale, ove si tratti di ricevitoria. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Tubi accetta. Pongo ai voti l'articolo 93, emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 94. L'esattore ed il ricevitore, nel trimestre successivo all'anno di esazione, rendono il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. Quest'articolo 94 ha disposto in modo assoluto il principio che, non solo i ricevitori provinciali, ma anche gli esattori debbano dare il conto annualmente alla Corte dei conti. Io veramente non so spiegarmi il concetto di questo principio, non so vedere precisamente quale sia questo rendiconto che devono dare gli esattori. Però, siccome il concetto, che debbano dare il rendiconto, è chiaramente espresso, e dovendo quindi il Governo darvi esecuzione, temo che ne possano venire delle conseguenze perniciose, e perciò ho creduto di prendere la parola.

Non comprendo, ho detto, l'obbligo per gli esattori di dare questi conti annuali alla Corte dei conti; lo comprenderei se si trattasse di cassieri o di contabili; ma noi abbiamo già detto all'articolo 93 che l'esattore non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti e per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

Il rendiconto è una conseguenza del diritto che si ha di visitare le casse, è l'atto finale; se voi non avete il diritto di visitare le casse se non nel caso di ritardo, non so come si possa venire alla conseguenza di avere il diritto ad un rendiconto.

Gli esattori sono appaltatori: quando hanno soddisfatto al loro contratto, non hanno altri conti da dare, o non hanno pagato quello che avevano da riscuotere, o l'hanno pagato. Se l'hanno pagato, non c'è altro da vedere: se non hanno pagato, non è il rendiconto che loro si deve domandare, ma si deve dare corso all'esecuzione.

Introducendo l'idea del rendiconto, io temerei che s'infiltrasse l'altra molto facile di scambiare questi cassieri ad appalto coi contabili, poichè sembrami naturale l'idea che, se richiedesi un rendiconto, bisogna attendere anche la decisione dell'autorità che è chiamata a vedere questi conti. Volete dunque agire contro un cassiere che vi dice: attendo ancora la decisione, perchè io ho esposte le mie ragioni alla Corte dei conti? Inoltre gli esattori comunali a chi devono fare i pagamenti? Non li devono fare allo Stato; essi non hanno relazione collo Stato; essi devono pagare ai ricevitori provinciali, e sono i ricevitori che devono poi versare le somme nelle casse dello Stato; per cui, se si dovessero dare dei conti, mi pare che si dovrebbero dare ai ricevitori provinciali, e non al Governo, il quale deve averli dai ricevitori, e non dagli esattori. Direi quasi che lo Stato ha tanta ragione di chiedere i rendiconti all'esattore, quanta ne avrebbe di chiederli ai contribuenti, perchè infine i veri debitori sono i contribuenti; l'esattore non è che una mano intermedia; dunque lo Stato non può chiedergli rendiconto.

Che cosa si chiede al contribuente? La ricevuta del pagamento; andate voi a domandargli al termine dell'anno un rendiconto di tutte le imposte che doveva pagare? No, voi non lo fate e non potreste farlo, perchè esso non ha altro da dare che la ricevuta dell'esattore. Lo stesso avviene per l'esattore comunale. Qual conto deve darvi, se ha la ricevuta di saldo del ricevitore? Ese non l'avesse, il suo debito sarebbe verso il ricevitore e non verso lo Stato.

VILLA-PERNICE, relatore. Domando la parola.

VIARANA. Gli esattori di tutti i paesi dov'è in esercizio questo sistema non hanno mai dato rendiconto; ma io, dai prospetti sulla esazione delle imposte che ci furono presentati, ho veduto che lo Stato ha potuto fare i conti e farli benissimo; dunque non vedo in che cosa abbiano da consistere e come sieno necessari questi rendiconti. Gli esattori danno i conti ai comuni perchè sono cassieri, ed è stabilito che, nascendo controversia, debbano andare alla Corte dei conti; che in tale materia sta la giurisdizione. Ma stabilire *a priori* che tutti gli anni, senza che insorga nessuna differenza da decidere, debbano dare un rendiconto, mi sembra cosa grave; cosa grave perchè, mettetevi in mente che questi esattori, che per averli utili ed a buon mercato, bisogna prenderli nelle classi medie, massime nei comuni piccoli, ed avverrà facilmente che se questi vedono che devono dare tutti gli anni un conto alla Corte dei conti, si atterriscano e si presentino meno numerosi.

L'idea di dover forse andare a Roma per sollecitare la verifica dei loro conti, non sarà per loro uno spauracchio indifferente. Questo mi sembra un accentrimento che noi, che parliamo sempre del bisogno di discentrare, non dovremmo accettare. Inoltre, immaginatevi quanto personale sarà necessario alla Corte dei conti per verificare tutti gli anni questi conti! Aggiun-

gete di più che, siccome la Corte dei conti non potrà in nessun modo compiere in breve tempo questa revisione, ne avverrà che, spirato il quinquennio, questi esattori non potranno concorrere alla nuova esattoria, avendo vincolata la cauzione fino alla decisione della Corte.

Per conseguenza io credo che non debba ammettersi un principio così assoluto, perchè, non solo non lo credo necessario, ma lo credo pernicioso. Epperò io propongo che all'articolo 94 si ometta la parola *esattore*, e si dica:

« Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti, a norma delle leggi e dei regolamenti. »

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. Io non seguirò l'onorevole Viarana nello sviluppo delle sue osservazioni.

Mi pare che egli non riconosca la necessità che gli esattori rendano i conti, ed ammetta soltanto questa necessità per i ricevitori. Poi domandava: gli esattori sono contabili o non sono contabili? E diceva che, se debbono presentare i conti alla Corte dei conti, sembra che abbiano la qualità di contabili.

Questa questione abbastanza grave fu già ventilata lungamente nel Senato, quando ebbe luogo la discussione di questa legge precisamente sul punto, se domandando alla Corte dei conti l'esame dei conti dei ricevitori e degli esattori, non venisse poi ad essere alterato in qualche parte il carattere speciale degli esattori e ricevitori, e non venissero perciò ad essere sottoposti alla giurisdizione di questa Corte.

Ma dopo una lunghissima discussione il Senato ha ritenuto che l'obbligo di rendere i conti alla Corte dei conti stabiliva e riconosceva la sua autorità solo in quanto alla resa dei conti, ma non portava la conseguenza che gli esattori ed i ricevitori dovessero negli altri casi possibili dipendere da essa come dipendono i contabili. E da questa differenza tra i contabili e gli esattori e ricevitori ne nasce anche un'altra, cioè che lo *scandaglio* di cassa per questi non si può più fare. Il contabile può, e deve anche essere soggetto allo scandaglio di cassa; ma i ricevitori e gli esattori non ci vanno soggetti. Poichè, come bene osservava l'onorevole Viarana, dando l'esattore e il ricevitore la cauzione ed essendo obbligati a pagare lo scosso per non scosso, se mancano un momento solo all'obbligo loro, il Governo si paga sulla loro cauzione, o adopera verso di loro un'altra misura disciplinare, la sospensione, mandando un sorvegliante a reggere l'esattoria o la ricevitoria, finchè eglino non s'ansi messi in regola.

Resta adunque rimosso ogni dubbio che gli esattori ed i ricevitori siano in tutto, rimpetto alla Corte dei conti, considerati come veri contabili. Questi due ufficiali pubblici non hanno altro carattere che quello

che dà loro questa legge, nella quale la Corte dei conti è solamente introdotta come autorità riveditrice e giudicatrice per la resa dei loro conti.

Che poi ci sia qualche cosa da rivedere, l'onorevole Viarana ne converrà facilmente quando consideri in quali rapporti posteriori rispetto ai versamenti possano trovarsi coll'amministrazione gli esattori. Ed anche in rapporti anteriori ai versamenti soggiungo, perchè c'è il *carico*, ed il carico è costituito dai ruoli. Dunque nella *partita dare* avete il carico sui ruoli, nella *partita avere* sonovi i versamenti fatti. Bisogna dunque confrontare i versamenti col carico per riconoscere se l'una cifra corrisponda coll'altra.

NEGROTTO. Chiedo la parola.

VILLA-PERNICE, relatore. Perciò tutte le volte che si verifica il caso, per usare la parola barbara adottata nelle provincie dove è in uso questo sistema, della retrodazione per le partite inesigibili ed irreperibili, è necessario che vi sia un'indagine perchè possano riscontrarsi queste partite dall'amministrazione; ma quale influenza possono esse esercitare sul conto?

Abbiamo qui una quantità di cifre, al riscontro delle quali è necessario che soprasseda un'autorità competente, e l'autorità che si è creduta migliore in questo caso, e la sola competente nel nostro sistema amministrativo è appunto la Corte dei conti.

Dunque io non potrei in questa parte accettare le ragioni esposte dall'onorevole Viarana; ma ve ne ha però una (e per questo io mi rimetto a quanto l'onorevole ministro credeva di proporre in proposito), ve ne ha una la quale mi ha fatto qualche senso. Io non ho potuto su di ciò consultare la Commissione, quindi non riferisco che la mia impressione individuale.

L'onorevole Viarana dice: ma dal momento che voi avete ammesso con questa legge i ricevitori, che bisogno c'è che lo Stato obblighi gli esattori a rendergliene conto? Non avete voi introdotto questo ricevitore appunto per semplificare i rapporti, e perchè volete adesso complicarli col fare i conti agli esattori?

Dal momento che la legge attuale estende questa istituzione dei ricevitori a tutto il regno non vi ha più ragione che lo Stato debba tenere conti parziali col l'esattore.

Se io debbo esprimere la mia individuale opinione, parmi che in questa parte l'osservazione dell'onorevole Viarana sia giusta, perchè essendovi i ricevitori dappertutto, anche le partite inesigibili ed irreperibili dovranno sempre dall'esattore essere prima mandate al ricevitore, perchè insinui all'amministrazione per il riconoscimento; e collo stesso tramite poi ritornano al ricevitore le decisioni prese, per cui i rapporti diretti dello Stato in relazione al servizio di percezione delle imposte non dovrebbero essere che coi ricevitori.

Per parte mia sarei disposto ad accettare la soppressione della parola *esattore*; vedrà il signor mini-

stro se l'osservazione fatta dall'onorevole Viarana, e questa mia impressione personale, lo possono persuadere ad acconsentire a questa soppressione.

NEGROTTA. Io debbo proporre un emendamento a quest'articolo.

Non istarò a dire le ragioni che militano in favore del medesimo, poichè la necessità di mantenerlo ve l'ha ampiamente testè dimostrata l'onorevole mio amico il relatore della Commissione; ma parmi che se l'esattore ed il ricevitore debbono rendere conto alla Corte dei conti, per ciò che riflette le esazioni per conto dello Stato, si possa ed anzi si debba pretendere da essi che rendano conto della loro gestione ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali ed ai consorzi per le somme che possano per essi aver riscosse. Quindi spero che la Commissione non vorrà opporsi a che sia fatta all'articolo 94 la seguente aggiunta, modificandolo nel modo seguente, dicendosi, dopo le parole « di esazione, rendono rispettivamente conto alla Corte dei conti ed ai Consigli provinciali, comunali e consorziali a norma delle leggi e dei regolamenti. »

VIARANA. Aggiungo una sola parola. Io dico che le ragioni addotte dall'onorevole relatore stanno, secondo me, per dimostrare che vi possono essere dei casi, in cui la Corte dei conti debba decidere, in confronto degli esattori, cioè quando vi è qualche pendenza, qual che controversia; questo lo comprendo: ma io non volevo riferirmi che al principio generale, che in qualunque caso gli esattori abbiano sempre a dare un conto annuale.

Ammetto benissimo quello che dice l'onorevole relatore, che dovranno i conti essere passati alla Corte dei conti, ma quando vi siano differenze. Questo avviene anche adesso cogli esattori di Lombardia: non hanno mai dato rendiconto, ma, se nasce controversia, è la Corte dei conti che decide.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. Io ho domandata la parola per combattere l'emendamento dell'onorevole Negrotto, per cui si imporrebbe all'esattore l'obbligo del resoconto dei redditi comunali. Mi permetto di avvertire che gli articoli 123 e 124 della legge comunale e provinciale provvedono a questo. L'articolo 123 infatti sancisce che « l'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalla legge. »

E l'articolo 124 soggiunge infine:

« Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese. »

Perciò mi pare superfluo il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Viarana, la prego di trasmettere la sua proposta.

VIARANA. È la soppressione della parola *esattore*.

PRESIDENTE. Allora l'articolo, secondo la sua proposta, direbbe: « Il ricevitore, nel trimestre successivo, » ecc.

Prego la Camera di far attenzione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera di mantenere l'articolo 94 come è proposto, perchè le ragioni addotte dall'onorevole Viarana dimostrano la semplicità del conto che deve rendere l'esattore.

L'esattore non ha da produrre un conto complicato, ma si limita ad esibire la nota del carico che gli venne addossato, la ricevuta del ricevitore od i decreti di sgravio, a termini dell'articolo 87. Queste sono cose semplicissime.

Ma abbiamo la legge generale della Corte dei conti, la quale prescrive che tutti coloro che maneggiano denaro dello Stato presentino i loro conti alla Corte dei conti.

L'esattore prende il danaro del contribuente, lo rimette al ricevitore; ma ciò non basta. Siccome non lo rimette integralmente, vi ha un'operazione di sgravio, la quale, per essere pienamente giustificata, deve essere accompagnata da una dimostrazione della inutilità od insufficienza degli atti coattivi.

Secondo la legge fondamentale della Corte dei conti il giudizio dell'amministrazione non basta per dichiarare l'inesigibilità. Il concetto delle nostre leggi è questo, che un giudizio di questa fatta sia in definitiva pronunziato non dall'amministrazione, bensì da un magistrato indipendente, come è la Corte dei conti. Credo quindi che sia necessario lasciare l'articolo quale fu proposto.

È inoltre da osservarsi che praticamente non ne avverrà una complicazione molto maggiore di quella che ne avverrebbe se si lasciasse il carico della presentazione del conto al solo ricevitore, come propone l'onorevole Viarana.

Imperocchè dovrebbe il ricevitore presentarsi davanti alla Corte dei conti colle liste di carico di tutte le esattorie, e colla ricevuta delle somme versate in tesoreria, e poi dovrebbe dimostrare tutti gli scarichi che costituiscono la differenza tra le somme comprese nelle liste e quelle indicate nelle ricevute. Per conseguenza si troverebbe allora davanti alla Corte dei conti la somma di tutte quelle ragioni di scarico che hanno militato in favore di ciascheduna delle esattorie, e, quando vi fossero spiegazioni a dare o documenti a produrre, sarebbe agglomerato là un lavoro forse assai più difficile ed intralciato da disbrigarci che lasciando la cosa come è proposta in questo articolo, cioè lasciando che ciascun esattore presenti il suo conto, nel quale caso il conto del ricevitore sarebbe immensamente più semplice.

Quindi, io credo, che non si possa, a termine delle nostre leggi, sfuggire a che la dichiarazione di un magistrato indipendente venga a riconoscere come ben fatto lo scarico delle somme che figurano sui ruoli in virtù dell'articolo 87.

Posta la questione in questi termini sono d'avviso che sia più semplice per tutti, il lasciare la dispo-

sizione che ordina all'esattore di produrre egli stesso il suo conto alla Corte dei conti. L'onorevole Viarana ammette che il ricevitore debba portare il suo conto alla Corte dei conti.

Ora se egli suppone che la Corte dei conti non riconosca codesto conto regolare, e non dia il suo voto favorevole, certamente ne avverrebbe che il ricevitore nel maggior numero dei casi dovrebbe chiamare in giudizio l'esattore perchè a questi sarebbe quasi sempre imputabile tale irregolarità. Quindi vede l'onorevole Viarana che, quanto alla massa di lavoro che viene al centro, non vi ha differenza dovendosi sempre esaminare tutti i conti degli esattori.

Io insisto perchè l'articolo resti redatto come è.

(L'onorevole Viarana pronuncia qualche parola.)

Ho capita l'interrogazione dell'onorevole Viarana: come fanno adesso? Ed io, dirò, come risulta dalla relazione della Corte dei conti, questa può ora a mala pena portare le sue osservazioni, sopra ciò che riguarda le entrate. Se l'onorevole Viarana dà di piglio alla relazione della Corte dei conti, che accompagna il gran conto dal 1862 al 1867 che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, vedrà che essa dichiara di non aver ancora potuto cominciare ad adempire a questa parte importantissima del suo mandato; per la gran mole delle liste di scarico da esaminare, e per il tempo che l'esame di ognuna di essa richiede.

Ma riguardo alla questione generale, pare a me, e parve anche al Senato, ove seggono uomini competentissimi nella materia, ed ove è largamente rappresentata la Corte dei conti che per la legge sua stessa non può essere rappresentata in quest'Aula, parve dico che fosse conveniente stabilire in massima, che tanto gli esattori, quanto i ricevitori dovessero dare il conto alla Corte dei conti. Per tutte queste ragioni rinnovo la preghiera alla Camera di mantenere questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. Consultata la Commissione su questo emendamento dell'onorevole Viarana (cosa che non aveva potuto fare finora) si è deciso a maggioranza di mantenere l'articolo come è redatto. (Ai voti! ai voti!)

VIARANA. Le dichiarazioni del signor ministro mettono in evidenza questo fatto che la Corte dei conti dovrà sempre fare una doppia operazione sullo stesso oggetto, cioè darà, per esempio, una dichiarazione di liberazione al ricevitore provinciale per un milione che fu a lui caricato per le imposte di un anno in complesso, e darà dieci altre liberazioni a dieci esattori comunali per l'istessa somma divisa in tante cento mila lire caduna. Per questo non posso recedere dalla mia proposta che tenta appunto ad impedire tanti duplicati.

Ammetto sempre che, se vi saranno differenze, deci-

derà la Corte dei conti: ma non posso ammettere che i conti sulla stessa imposta siano necessariamente presentati e dagli esattori di tutti i comuni e dai ricevitori provinciali. Il ministro ha detto che, se non si procede già in questo modo si è perchè la Corte dei conti comincia solo ora a mettersi in corrente nel rivedere la parte attiva. Immaginatevi quanti maggiori arretrati e ritardi si avrebbero, se si stabilisse che ogni anno debbano presentarsi ad essa tutti i conti degli esattori comunali e debba dividere e pronunziare sui medesimi. Quanti anni non si dovrebbero attendere i proscioglimenti degli esattori?

CANCELLIERI. (Della Giunta) La maggioranza della Commissione si è determinata a mantenere questo articolo sulla considerazione che se non si fosse deferito alla Corte dei conti la definizione dei conti dell'esattore, la conseguenza sarebbe che si dovrebbe adire il potere giudiziario. Ognuno pertanto comprende la convenienza che non si sottragga alcun contabile alla comune giurisdizione che è quella della Corte dei conti. Ognuno comprende del pari lo sconcio di far decidere dai tribunali ordinari e col rito giudiziario tutte le questioni cui possa dar luogo il rendiconto dell'esattore verso il comune o verso il ricevitore provinciale.

Per tali considerazioni, la Commissione uniformemente al desiderio del Ministero, mantiene l'articolo e prega la Camera a convincersi dell'evidente pericolo che si correrebbe sottraendo la gestione degli esattori alla giurisdizione della Corte dei conti.

MERIZZI. Coloro che sostengono questa legge si appoggiano ordinariamente all'esperienza fatta nelle provincie lombardo-venete. Per me dico francamente che quando agli esattori s'impongono oneri che non avevano prima e che siano troppo duri e insopportabili, non si troveranno più esattori...

Voci. Ah! ah!

MERIZZI... che si vogliono incaricare delle esazioni. Appoggio pertanto l'emendamento dell'onorevole Viarana.

PRESIDENTE. L'onorevole Viarana mantiene il suo emendamento. E l'onorevole Negrotto?

NEGROTTA. Io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento purchè rimanga inteso che con l'adozione di quest'articolo 94, tal quale è redatto, non venga pregiudicato al diritto che hanno le provincie, i comuni ed i consorzi di potersi rispettivamente far render conto dall'esattore delle somme per essi riscosse.

Il motivo appunto che m'indusse alla presentazione del mio emendamento parmi del resto abbastanza fondato, quando la Camera rifletta che nell'articolo 108, ultimo di questa legge, è detto: « È derogato ad ogni legge contraria, o diversa, dalla presente. »

Quindi se il disposto dell'articolo 124 della legge comunale e provinciale non potrebbe ravvisarsi contrario a quanto è prescritto nell'articolo 94 della legge che ora discutiamo, non v'ha però dubbio alcuno che

le parole, o *diversa*, che leggonsi nell'articolo 108 sarebbero tali da render nulla la disposizione dell'articolo 124 della legge comunale, perocchè appunto la resa di conto a farsi dall'esattore alla Corte dei conti, è cosa ben diversa che se eseguir la dovesse rispettivamente alla provincia, ai comuni ed ai consorzi.

Vede dunque l'onorevole Mussi che se egli mi richiama all'articolo 124 della legge comunale, io posso richiamarlo al 108 di questa legge.

In ogni modo, lo ripeto, sono contento di aver sollevata questa questione che parmi abbastanza importante. E rimanendo inteso che al diritto delle provincie e dei comuni non sia pregiudicato, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non c'è punto dubbio, la legge comunale e provinciale non può essere derogata in alcuna parte, se ciò non è determinato tassativamente.

Prego la Camera di avvertire che all'articolo 94 Commissione e Ministero, d'accordo, propongono che tanto l'esattore quanto il ricevitore nel trimestre successivo all'anno in corso rendano il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi.

L'onorevole Viarana propone che si sopprima la parola *esattore*, e si lasci solo il ricevitore obbligato a sottomettere i conti alla Corte de' conti.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

L'articolo 94 rimane adunque redatto nel modo seguente:

« Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

Pongo ai voti quest'articolo 94.

(La Camera approva, e sono pure approvati i seguenti quattro articoli:)

« Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del comune, che non dipendano da sovrimposte dirette.

« Art. 96. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

« Questa disposizione si applica pure al ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal ministro delle finanze sopra richiesta della deputazione provinciale, od anche di ufficio.

« Art. 97. La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori, debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha

luogo anche allorchando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato.

« Art. 98. In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, sentita la deputazione provinciale, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

« Art. 99. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

« Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono si fanno su carta libera, semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà. »

MINISTRO PER LE FINANZE. L'altro giorno sono stato disarmato nella mia opposizione ad una riduzione di tariffa perchè mi venne osservato che queste tasse non fruttavano allo Stato, ma andavano a pro dei cancellieri e via discorrendo, ma attualmente si tratta di ridurre alla metà le tasse di registro per questi atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile.

Io credo benissimo che da codesta disposizione di legge non ne verrà il pareggio, ma mi devo opporre per la questione di principio.

Se da una parte facciamo delle leggi, le quali stabiliscano che certi atti sono colpiti da una data misura, e per certi altri veniamo, specialmente a proposito di leggi organiche, a diminuire queste tasse, ma allora che cosa ne seguirà ?

Tale considerazione si riduce a pregare la Camera a non mettersi su questa via, perchè altrimenti ogni qualvolta si farà una legge generale si troverà su questo pendio, e fo istanza perchè in questa parte si mantenga la proposta ministeriale, la quale dice che riguardo a questi atti giudiziari rimangono ferme le disposizioni generali delle leggi di registro e bollo.

La legge deve essere la stessa tanto per gli esattori, quanto per quelli che devono fare atti giudiziari.

VILLA-PERNICE, relatore. Ebbi già occasione di osservare all'onorevole ministro come, per entrare in una linea di conciliazione, affinchè la legge potesse superare tutti gli ostacoli che altre volte aveva incontrati nella Camera, la Commissione abbia creduto di dimettere un po' dal rigore della procedura fiscale privilegiata.

Se, non ostante l'adozione di questo sistema, il quale pone per le spese in confronto col sistema vigente nella Lombardia in condizione più grave il contribuente per la frequente introduzione del giudice ordinario, vogliamo poi anche obbligare il contribuente a pagare le tasse nella solita misura, è certo che la deroga che noi facciamo al sistema che lo stesso ministro delle fi-

nanze ha preferito è troppo grave, perchè possa, anche nell'interesse dello Stato, dare quei frutti che lo Stato stesso ne attende.

D'altronde le spese giudiziarie non sono tutte sopportate dal contribuente moroso, le sopporta anche l'esattore. L'onorevole ministro si era già preoccupato l'altro giorno delle spese di esecuzione, tanto che ha insistito, perchè vi fosse l'aumento di un centesimo nel caso della vendita, e da due centesimi fosse portato a tre centesimi il compenso per l'esattore; ma io credo che anche coll'aumento a tre centesimi per l'esecuzione non saranno forse queste spese coperte. L'onorevole ministro ha già ceduto quando si trattava delle tasse di cancelleria che pure interessano lo Stato, diminuendo in qualche parte le spese della giustizia; per essere logico lo pregherei a non voler insistere qui dove la diminuzione è identica.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il mio dovere è d'insistere.

Il presidente può mettere ai voti la proposta della Commissione; se la Camera l'accetta, io dovrò chinare il capo; ma, ripeto, è mio dovere d'insistere.

Quando alla fine dell'anno le tasse non fruttano, tutti si lagnano, e poi nelle leggi organiche le volete ridurre a metà.

PRESIDENTE. La Commissione propone che le tasse di registro e quelle giudiziarie, di cui si fa cenno nell'articolo 99 siano ridotte alla metà; l'onorevole ministro propone sia mantenuta la sua proposta.

Metterò ai voti la proposta della Commissione.

LOVITO. Domando la parola sull'articolo prima che si metta ai voti.

PRESIDENTE. Credevo che la Camera fosse già abbastanza istruita...

LOVITO. Permetta che io dica solo poche parole.

PRESIDENTE. Parli.

LOVITO. La Commissione rappresentata nella sua maggioranza dall'onorevole Villa-Pernice, il quale non si potrà credere meno tenero di questa legge, propone un temperamento a riguardo delle spese di procedura civile...

Voci dalla Commissione. All'unanimità.

LOVITO. L'onorevole ministro delle finanze mantiene invece l'integrità della sua proposta. Io comprendo che l'onorevole ministro delle finanze debba far sempre l'ufficio suo; questo è perfettamente chiaro. Ma l'onorevole ministro non ha riflettuto poi a tutto quello che egli viene ad economizzare con questa legge! E le spese dei ricevitori, e le spese degli esattori? Vuol essere ancora rigoroso per quel che riguarda le spese di esecuzione a riguardo dei contribuenti morosi? Vuole egli anche le tasse di registro e bollo proprio a rigore e nella loro integrità, e mettersi al disopra dell'onorevole Villa-Pernice il quale per questa legge meriterebbe di essere canonizzato? (*Si ride*)

Prego quindi l'onorevole ministro, se le mie pre-

ghiere possono avere qualche valore su di lui, a non voler insistere su questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione come sta scritta all'articolo 99.

(È approvata.)

« Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto, ed in seconda istanza al ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 101. Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, n° 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corresponsione per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

« Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

« I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali, e quant'altro occorra per la esecuzione di questa disposizione saranno stabiliti per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. Io sono dolentissimo di dover prendere la parola, ma prometto di essere brevissimo. Pare che la Commissione, nella sua relazione, sia entrata in quell'ordine d'idee che io svilupperò. Però, io certo mi sarei augurato che essa avesse avuto un po' più di coraggio, ed avesse resistito con maggior vigore alla proposta dell'onorevole ministro; ma invece essa ha pensato bene di lavarsi un po' le mani, imitando l'esempio di Pilato.

Perciò nel difetto della Commissione, io dovrò con poca probabilità di successo, pregare il signor ministro di non volere insistere in questo paragrafo, e di permettere che sia eliminato dalla legge.

Da quanto ha esposto la Commissione, io debbo supporre che egli creda, che questo obbligo inflitto (io dico *inflitto*) all'esattore di assumere anche la riscossione della tassa del macinato, sia piuttosto un vantaggio che un danno: e certamente se guardiamo tanto la legge, quanto il regolamento della tassa sul macinato, noi ci facciamo accorti che il debito del mugnaio è coperto da una sufficiente cauzione o fidejussione; questo rilievo in teoria è molto giusto; ma, appunto per la fede che l'onorevole ministro deve avere nelle sue convinzioni, io lo prego di non insistere. Se sarà utile, senza imporlo per legge, l'esattore sarà troppo bene avvisato per non accettarlo; e perciò la disposizione tornerà superflua.

Ma se nella contraria ipotesi, invece di utile la disposizione sarà gravosa, come alcuni possono credere, io mi permetto di osservare all'onorevole ministro che questa legge, giusta nel riguardo della perequazione, incontra però una viva opposizione ragionevole e facilmente spiegabile.

Probabilmente nella pratica essa incontrerà molti ostacoli. Ora non mi sembra opportuno di aumentare queste difficoltà. Il coraggio sta bene, ma la temerità è troppe volte dannosa. Io vorrei che si scrivesse nel gabinetto dell'onorevole ministro Sella, come i Musulmani incidono nelle loro moschee i versetti del Corano, quell'eccellente proverbio toscano, che dice: *il troppo strappa*. Non è prudente consiglio quello di accumulare, moltiplicare le difficoltà.

Non entrerà qui a discutere in merito alla legge del macinato; me ne guarderò bene; ma anche l'onorevole ministro vorrà concedermi che questo balzello non può considerarsi come sistemato. Infatti l'onorevole ministro ha dovuto domandare dei poteri straordinari e proporre dei sistemi vari ed opposti per distribuire la tassa fra i mugnai. Egli dunque ha la prova delle serie difficoltà oggi indeprecabili.

Permetta adunque l'onorevole ministro che la tassa del macinato sia esatta da' suoi agenti delle tasse, tanto più che questi sono incaricati di tutte le operazioni di accertamento, e non voglia mettere anche questa croce sulle spalle degli esattori; imperocchè diversamente l'articolo 3 che ci ha fatto sperare un aggio normale di tre centesimi, dopo che noi abbiamo posto a carico degli esattori tutte le spese giudiziarie, una parte dei diritti di bollo e registro, se vi aggiungeremo il macinato, si risolverà in un'ironia, e io temo che non troveremo esattori se non a tassi elevatissimi.

Su questo punto anche l'onorevole Paolo Billia (da non confondersi col mio amico politico Antonio Billia), l'onorevole Paolo Billia, uomo nelle discipline amministrative versatissimo ed espertissimo in materia, mi pare che sia del mio avviso. Questo io dico per disarmare coloro che qualche volta sentono una specie di terrore per le proposte che partono da questa povera montagna, la quale al postutto non è che una collina. (*ilarità*)

Io dunque concludo: lasciamo che l'esattore si pigli per ora la tassa di ricchezza mobile più di quello che si crede gravosa.

Ricordiamoci che, secondo lo spirito della patente del 1816, l'esattore era incaricato di esigere per conto del comune le imposte; ma allora il comune percepiva una parte dei balzelli. Ora invece nel macinato il comune non ha alcuna compartecipazione.

Non tacerò che se la Camera vuole avviarsi al sistema della separazione dei cespiti d'entrata governativi e locali, onde raggiungere le autonomie dei singoli bilanci, non può accettare logicamente un sistema che ripugna a quelle teorie di decentramento che tutti pro-

fessiamo a parole e poi sconfessiamo troppo spesso in pratica.

Onorevoli signori, io sono d'avviso che le difficoltà si devono superare una ad una; quindi vi prego di accettare la proposta morale della Commissione, perchè nella sua timida opposizione essa vi ha già fatto sentire che questo articolo 101 era gravissimo, quantunque gli abbia fatto difetto il coraggio e non abbia ardito gettarselo dietro alle spalle.

Mi permetto un ultimo rilievo ed ho finito. Considerate, signori, che la tassa di macinazione si esige in gruppi specialissimi. Non è una tassa distribuita equamente su tutta la superficie dello Stato; no, essa si raggruppa colà dove scorrono abbondanti le acque, forza motrice necessaria all'esistenza dei mulini.

Mi permetto qualche esempio.

Il comune di Milano, tanto ricco quanto grande, non ha che un mulino, invece quella specie di zona che cinge la città di Milano e costituisce il comune dei Corpi Santi serve a tutta la macinazione della città. Non dimenticherò la gentile Toscana, ove mi affermano il comune di Calci essere centro poderosissimo dell'industria di macinazione.

Ora, qual posizione facciamo noi a questi disgraziati comuni che hanno la sventura di possedere dei mulini? Quella, attribuendo all'esattore anche l'esazione del macino, di sottostare (sempre ammessa l'onerosità delle proposte ministeriali) ad un aggio enorme, mentre altri comuni, per il fatto tutto speciale di non possedere mulini, sono favoriti. Così noi imponiamo ad erari municipali l'onere di sopportare un peso che sulla generalità dei cittadini, cioè sullo Stato, deve giustamente gravitare.

Onorevoli colleghi, stolta e immorale sentenza è quella che la finanza vuol essere disgiunta dalla giustizia.

Io vi scongiuro a distorre le finanze dall'impegno di conficcare sempre con quattro chiodi la giustizia sulla croce.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io mi limito a poche osservazioni in risposta alle obiezioni dell'onorevole Mussi.

Egli dice: faccia da esattore del macinato, chi? L'agente delle tasse? Ma pensate...

MUSSI. Non insisto su questo; sia qualunque altro purchè non sia l'esattore.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora creerate degli esattori speciali pel macinato.

La questione non è nuova, come l'onorevole Mussi dovrebbe sapere, poichè ha avuto la cortesia di imprestarmi le sue armi...

MUSSI. Sono della biblioteca.

MINISTRO PER LE FINANZE. Infatti, quando si discusse la legge sul macinato, sorse questa domanda: chi riscuoterà il macinato? Ed all'articolo 2 si disse, che in corrispettività delle quote riscosse, il mugnaio pagherà

all'esattore delle tasse dirette una quota per ogni 100 giri di macina. Infatti, se l'onorevole Mussi considera un momento la cosa, vedrà che di qui non si sfugge.

MUSSI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Attribuire l'esazione del macinato a qualche funzionario amministrativo non è conveniente; dunque bisognerebbe creare un'altra rete di esattori.

Dal momento che noi abbiamo un esattore delle tasse dirette, non si può non seguitare anche in questa legge il precetto che ci dà la legge del macinato.

L'onorevole Mussi mi può dire: restate come siete oggi, fate cioè un contratto speciale coll'esattore delle tasse dirette.

Ebbene, oggi che facciamo? Abbiamo organizzato l'esazione sul sistema del non scosso per scosso anche relativamente al macinato; ma naturalmente oggi stesso ci troviamo dal più al meno legati; se l'esattore ci vuol fare una legge, direi, siamo quasi costretti di subirla, oppure si deve delegare un funzionario *ad hoc*. Sono quindi ben manifesti gli inconvenienti.

Del resto, posso dire, per tranquillare la Camera, che, anche malgrado la condizione infelice in cui siamo posti oggi rispetto a quest'esazione del macinato, in generale l'aggio che si richiede dagli attuali esattori per riscuotere il macinato non arriva al 3 per cento.

Ed infatti, se vi si pensa un momento, si vede come l'esazione del macinato si trova in condizioni incomparabilmente migliori di quella di altre tasse, ad esempio, della tassa di ricchezza mobile, la quale colpisce persone che agevolmente vi sfuggono. Non avete a temere quindi che il macinato venga a modificare sensibilmente la misura dell'aggio.

Il progetto di legge attuale che cosa dispone in sostanza? Che l'aggio da pagarsi per la tassa del macinato sia quello che risulterà dall'appalto generale dell'esattore.

Io non dubito punto che la Camera vorrà approvare quest'articolo; altrimenti si avrà questa conseguenza: o la finanza dovrà stabilire un'altra rete di esattori, non per altro che per riscuotere il macinato, ovvero la finanza sarà obbligata a subire quella qualunque legge che piacerà all'esattore di farle per la riscossione di questa tassa.

Per poco che si rifletta, si vedrà che quest'articolo è una necessità, e la Camera, la quale nella sua maggioranza non mostra pel macinato quell'orrore che manifesta sempre l'onorevole Mussi, vorrà, spero, essere del mio avviso.

L'onorevole Mussi, a cui sono stato lieto l'altro giorno, non solo di prestare appoggio, ma di rendere grazie per una sua proposta che io ravvisava conforme all'interesse delle finanze, non dimentichi neppure dall'alto del vulcano sul quale egli siede...

MUSSI. Collina.

MINISTRO PER LE FINANZE... che col provvedere a che

la tassa sia riscossa a buon mercato, si fa l'interesse della massa dei contribuenti.

Quindi prego vivamente la Camera di adottare questo che è uno degli articoli essenziali della proposta di legge che si sta discutendo.

MUSSI. Non ho che poche parole a replicare.

L'onorevole ministro ha citato un paragrafo della legge in cui si parla di tasse dirette.

Lo prego di mettersi la mano sulla coscienza e di rispondermi se il macinato, colà dove esistono fabbricanti di pane, non sia piuttosto una tassa indiretta che diretta.

Non sono un economista, quindi non risolvo la questione; mi limito a formularla; ad altri più sapienti li risolverla.

MINISTRO PER LE FINANZE. È la legge che lo dice.

MUSSI. È appunto perchè la legge dice questo che io faccio le mie osservazioni. Fino ad oggi la legge si riferiva a sistemi diversi d'esazione. Non v'era che il Lombardo-Veneto, schiacciato dalla patente del 1816, e che perciò sopportava il trattamento oggi minacciato. Ora che si tratta di estendere la legge a tutto lo Stato, appunto per riguardo anche alle disposizioni della legge del macinato, io insisto perchè non si abbia a commettere un'ingiustizia, insisto perchè l'articolo 101 non sia approvato.

Praticamente mi permetto di far osservare all'onorevole ministro che ha affermato corrisponderci all'esattore del macinato un aggio del tre per cento, che ciò mi riesce quasi incredibile...

MINISTRO PER LE FINANZE. In generale.

MUSSI... perchè conosco casi in cui si paga l'otto, il dieci per cento.

Ma sia; ciò mi calza per dimostrare la verità di una teoria già da me propugnata, e per la quale i deputati devono accettare, combattere ed esaminare una legge, non mai formulare proposte; essi, giuridicamente parlando, siccome parte del potere legislativo, ed estranei al potere esecutivo, commetterebbero nel caso contrario una usurpazione, cadrebbero in grave errore perchè praticamente non posseggono cognizioni positive e concrete sufficienti per prendere l'iniziativa.

Se io avessi affermato che l'aggio raggiunge, nella pluralità dei casi, il 10 per cento, l'onorevole ministro mi avrebbe dato una smentita; mi permetta di osservargli che questa sarebbe stata la riprova della mia teoria.

Quindi io non sono obbligato a dire a lui, e non posso dirlo, perchè non lo so, se converrà piuttosto d'incaricare dell'esazione gli agenti delle tasse o gli esattori del bollo e registro; mi basta di segnalargli la condizione veramente straziante in cui, contro ogni principio di giustizia, egli metterà alcuni comuni.

Su questo criterio di giustizia mi permetto poi di insistere per rispondergli che, se io altra volta ho

avuto l'onore di fare delle proposte accette al demanio, ciò fu appunto perchè in quelle circostanze ho creduto che l'interesse della finanza e la giustizia, a mio avviso, andavano a braccetto; ma, quando questi due interessi si separano, io torno su quello che l'onorevole ministro chiama un vulcano, e che io più rettamente giudico un'abbastanza fredda collina, per dirgli che debbo insistere nel domandare la soppressione dell'articolo 101, appunto per serbar fede alla giustizia e alla parità di trattamento fra comune e comune.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho che a pregare nuovamente la Camera di osservare come la conseguenza delle idee dell'onorevole Mussi sarebbe: o l'organizzazione di una novella rete di esattori, ovvero il passare sotto le forche caudine che piacesse ad un esattore di imporre, o finalmente l'attribuire l'esazione a funzionari alla cui scelta, anche quando venisse fatta dall'amministrazione, dovrebbe assolutamente il Parlamento opporsi, imperocchè lo ammetterla sarebbe un dar luogo agli inconvenienti gravissimi che nascerebbero dalla confusione delle funzioni amministrative colle funzioni contabili, attribuzioni che ogni Governo cerca di separare intieramente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi propone la soppressione dell'articolo 101; quelli che approvano tale proposta voteranno contro l'articolo. Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Tocci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che sarebbe l'articolo 101 bis:

« Il contribuente che abbia diritto a rimborso per somme pagate e non dovute sarà rimborsato dall'esattore sulla esibizione del decreto e della sentenza dell'autorità legittima che ne ordina il rimborso.

« Per i reclami e giudizi per rimborso, l'esattore sarà tenuto di rilasciargli gratuitamente copia delle partite del ruolo. Gli atti, documenti e copie saranno redatti in carta libera ed esenti da formalità del registro colla dichiarazione che servono *pel solo uso di reclamo.* »

Lo comunico alla Commissione onde dia il suo avviso.

VILLA-PERNICE, relatore. Col suo articolo aggiuntivo l'onorevole Tocci insiste nel sistema che egli ha annunziato poco fa alla Camera, di introdurre cioè in una legge di riscossione d'imposta una disposizione che non ha niente a che fare colla medesima. Io comprenderei questo emendamento quando si trattasse di una legge sulla fondiaria o sulla ricchezza mobile; ma qui non si tratta di contribuenti, e gli articoli relativi ai rimborsi non riguardano che gli esattori. Ai contribuenti provvedono (come ho già detto) le leggi organiche relative alle speciali imposte. Io quindi devo respingere a nome della Giunta la proposta dell'onorevole Tocci.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Tocci è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Tocci ha facoltà di parlare.

TOCCI. Le difficoltà che fa l'onorevole relatore, a dire il vero, non mi paiono di ostacolo alla proposta che io fo; e me ne appello al giudizio della Camera. È vero che qui non si tratta di una legge d'imposta, ma del modo di esigere le imposte stesse. Ma forse nel concetto razionale e logico di questa legge così intesa e a questo fine diretta, è escluso il principio consacrato in quell'articolo che vorrei io introdurre? Esso conterrebbe non altro che i mezzi che si darebbero al contribuente per rivalersi verso lo Stato, del di più indebitamente esatto.

Una cosiffatta disposizione non mi pare punto che venga logicamente esclusa dal concetto razionale della legge che stiamo trattando.

Avete armato di tanti poteri eccezionali e privilegi l'esattore per riscuotere; date anche, se non eccezionali poteri e privilegi, almeno una facilitazione al contribuente per riaversi dei crediti che per effetto di imposte possa avere sopra lo Stato, nè più nè meno; è questa la quistione. Voi ammettete certo il principio; ed osservate solo che dovrebbe trovar posto in una legge d'imposta, non in questa dove non si tratta d'imposte, ma di esazione. Ma sia pure altrove la sede opportuna dell'articolo; se in quelle leggi non lo trovo, se non è contrario alla natura di questa legge, perchè non introdurre una disposizione che torna di sollievo al contribuente, se questa disposizione che io vengo a propugnare è benefica, ed è soltanto diretta a far rendere giustizia a un cittadino?

Sapete, o signori, come nella pratica siano applicate con soverchio rigore, e quindi non sempre con giustizia, dagli agenti fiscali le tasse; donde la necessità di pensare un poco anche alla difesa dei tassati, dopo accordati tanti poteri agli agenti.

Si sono viste di questi giorni a Cosenza dimostrazioni giornaliere di centinaia di povere donnicciuole che scendevano, come dice un giornale, dai villaggi vicini a reclamare per esagerazioni commesse nell'applicazione della tassa sui fabbricati, e ciò dopo i disastri del terremoto che deprezzò dove non distrusse del tutto le case! Mi si scrivono da Rossano altre esagerazioni ed altri errori di cui si lamenta quel circondario, e che si dicono commessi dall'agente delle tasse. Quei comuni tutti e quella città che hanno sofferto pel terremoto ultimo niente meno che la cifra di 700,000 lire di deprezzamento valutate, ora vengono aggravati dall'agente del fisco del doppio, quando sarebbero meritevoli di un sussidio! Con queste disposizioni di animo degli agenti fiscali, con i tanti mezzi e privilegi di cui abbiamo armato gli esattori per assicurare la celere esazione delle imposte, non vogliamo far luogo a nessuna disposizione in favore dei contribuenti? E poichè di

questa legge che io non voterò dal canto mio, si dice che non se ne può fare a meno, nell'interesse dello Stato, salvato il principio, rendiamola mite almeno per quanto è possibile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Tocci.

(Non è approvata.)

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con decreto reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con reale decreto. »

L'onorevole Negrotto ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. Io debbo fare, a proposito dell'articolo 102, una raccomandazione al ministro delle finanze che spero vorrà accettare.

Allorquando si discusse l'articolo 38 si è dimenticato d'inserirvi una clausola che sarebbe stata di gran giovamento per tutelare gli interessi dei contribuenti meno agiati.

Nel secondo comma di quell'articolo si legge :

« L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato. »

Or bene, tutti sanno che nei comuni rurali specialmente, gli abitanti delle frazioni non vanno nei capoluoghi se non che nei giorni festivi o di mercato.

Spero quindi che l'onorevole ministro delle finanze non vorrà dimenticare, perocchè è importantissimo a tutela di quella povera gente, non vorrà dimenticare, dico, d'inserire nel regolamento che nel periodo di tempo, di cui nel secondo comma dell'articolo 38, abbia ad essere compresa una domenica.

Confido che l'onorevole ministro vorrà darmi una risposta favorevole alla raccomandazione che io gli faccio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per parte mia cercherò che nel regolamento, per quanto è possibile, nei cinque giorni possa entrarvi una delle feste civili considerate dalle nostre leggi e dai nostri regolamenti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io credo che non vi sia niente di più contrario alle massime di legislazione che questo articolo 102. A me sembra non consentaneo agli insegnamenti ricevuti nella mia gioventù dagli esimii professori dell'Università di Torino e da Gian Domenico Romagnosi di Milano.

Cosa singolare! Noi facciamo una legge, e, quasi non fossimo di essa soddisfatti, quasi ne riconosciamo le imperfezioni, con questo articolo incarichiamo il potere esecutivo di supplire alle mancanze, dandogli ancora norme cui esso abbia a seguire.

È questa una incomportabile confusione dei due poteri legislativo ed esecutivo.

Noi dovremmo per lo contrario fare una legge completa, in cui fossero ben bene determinati i diritti ed i doveri dei cittadini relativamente all'argomento dell'esazione e pagamento delle imposte, perchè tale ufficio spetta unicamente ai legislatori.

Dell'esecuzione di questa legge noi non ci dobbiamo occupare nè poco nè molto. È cosa che riguarda il potere esecutivo. Lo Statuto gliene impone l'obbligo. Imponendoglielo noi, potrebbe credersi che gli conferissimo qualche parte del potere che spetta a noi soli, del potere legislativo.

Voto adunque per la soppressione di questo articolo.

UNGARO. Io ho bisogno, in brevissime parole, di domandare un chiarimento, o, per meglio dire, di rivelare una preghiera all'onorevole ministro delle finanze.

Ho visto che nè dal Ministero proponente, nè dalla Commissione, che ha in diverse parti modificata la presente legge, si è, a riguardo dei ricevitori provinciali, stabilita con un'espressa disposizione di legge la stessa facoltà che si è data coll'articolo 22 agli esattori.

Di questa mancanza, due possono essere le ragioni, a mio modo di vedere. O che dal Ministero e dalla Commissione si è creduto che non potessero di quella facoltà aver bisogno i ricevitori provinciali, ovvero che a questa mancanza si potesse supplire col regolamento.

Io mi auguro che la ragione sia stata la seconda anzichè la prima. Poichè, se il Ministero e la Commissione credono che i ricevitori provinciali non possano aver bisogno della facoltà che si è data agli esattori coll'articolo 22, io credo che Commissione e Ministero non si trovino perfettamente nel vero. Si potrà dire che la facoltà accordata dall'articolo 22 agli esattori fu data perchè gli esattori sono in contatto con una immensità di contribuenti, il che non si verifica nei ricevitori provinciali. Però io prego il ministro e la Commissione a riflettere che, se da una banda è vero che i ricevitori provinciali trovansi unicamente a contatto cogli esattori, non può dall'altra parte disconvenirsi che in diverse provincie dell'Italia, e specialmente nelle meridionali, il contatto tra gli esattori ed i ricevitori provinciali non può essere molto facile nè tale da non potere i ricevitori provinciali avere spessissimo bisogno degli aiuti.

Dall'altra parte, se si guarda la disposizione dell'articolo 80, se non erro, in cui è detto che nei dieci giorni susseguenti alla scadenza gli esattori sono obbligati a versare ai ricevitori provinciali l'ammontare delle scadenze stesse, vorrà l'onorevole ministro convincersi che i primi giorni dopo le scadenze saranno certamente per i ricevitori provinciali giorni di moltissimo lavoro, e che, potendo i ricevitori stessi avere quella medesima facoltà che si è data agli esattori, il

loro lavoro sarà di molto diminuito, e non solo sarà diminuito di molto il lavoro, ma ciò potrà influire assai sulla misura dell'aggio da doversi dare agli esattori; poichè, quanto più saranno facilitate le comunicazioni tra gli esattori ed i ricevitori provinciali, tanto meno gli esattori stessi avranno diritto di riscuotere un aggio maggiore.

Io, ripeto, voglio augurarmi sia questa la ragione del silenzio della legge, vale a dire che potrà provvedersi con regolamento, e mi auguro che l'onorevole ministro voglia farlo.

Del resto, se anche pel momento l'onorevole ministro non volesse compiacersi di darmi su di ciò la sua dichiarazione, io sarei anche contento che egli studiasse la materia, poichè fortunatamente dall'ultima parte dell'articolo 102, relativa al termine che farà andare in esecuzione questa legge, termine che è rimesso a fissarsi da un decreto reale, per verità io comprendo che l'esecuzione di questa legge non può essere fin da ora precisata, perchè, nel venire in esecuzione questa legge, dovrà venire al pettine un gran nodo, vale a dire il nodo del servizio delle tesorerie. Io comprendo benissimo che per molte delle provincie d'Italia non ha che fare l'esazione delle imposte col servizio delle tesorerie, ma in buona parte d'Italia, e nelle provincie meridionali specialmente, questi servizi attualmente sono collegati, e quindi non potrà andare in vigore questa legge senza che si provveda contemporaneamente al servizio di tesoreria in quelle provincie.

In questa parte l'onorevole Lovito mise il dito sulla piaga, ma non la scoprì tutta; verrà tempo che su di ciò sarà fatta la luce.

Ora, io dicevo: poichè un termine dovrà essere prefisso per l'attuazione di questa legge, quand'anche l'onorevole ministro delle finanze non credesse pel momento darmi l'assicurazione che realmente potrà provvedersi ad estendere la facoltà dell'articolo 22 anche ai ricevitori provinciali, io mi limiterò a pregarlo di studiare la materia e a suo tempo provvedervi con regolamento.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Il motivo per cui la Commissione crede necessaria la disposizione dell'articolo 22, che accorda all'esattore la facoltà di avere dei collettori è ovvio.

L'esattore deve esigere da centinaia e perfino da migliaia di contribuenti, presso i quali è necessario fare delle personali insistenze, e presso i quali occorrerà spesso di ritornare una e due volte ancora; era perciò indispensabile coll'articolo 22 autorizzare gli esattori, per facilitarli in questo loro compito, ad avere dei collettori. Ma non si può pel ricevitore riconoscere la stessa necessità; il ricevitore non ha da fare che con gli esattori, i quali sono nell'obbligo di versare nelle ricevitorie le loro quote; quindi è chiaro che per essi non vi è bisogno di collettori, dappoichè al ricevi-

tore non occorrono persone le quali vadano in suo nome a sollecitare gli esattori.

UNGARO. Domando la parola.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Spero pertanto che l'onorevole Ungaro si persuaderà non essere il caso che l'articolo 22 possa essere esteso a favore del ricevitore; chè se il ricevitore avrà bisogno d'aiuti, ne prenderà sotto la sua responsabilità quanti ne vuole, senzachè abbia bisogno di esservi autorizzato. Infatti dovendo l'esazione succedere sotto gli occhi suoi, quelli dai quali crederà conveniente di farsi aiutare, non per delegazione agiranno, ma come subordinati del ricevitore stesso, che personalmente esercita le sue funzioni.

Conchiudo adunque in nome della Commissione non essere opportuno di estendere anche ai ricevitori la facoltà concessa agli esattori di avere dei collettori.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole De Blasis ha già risposto su questo punto, ed io non prolungherò di più a tal riguardo la discussione; solamente mi preme di rispondere ad altre osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti.

Ho sentito taluno mettere ancora in dubbio l'opportunità di dar facoltà al Governo di fare un regolamento esecutivo; lamentando che i regolamenti vengono sempre in qualche modo a travisare la legge od a fare un'altra legge che si sovrappone alla vera.

UNGARO. Io non l'ho detto.

MICHELINI. L'ho detto io.

VILLA-PERNICE, relatore. Lo ha detto, mi pare, l'onorevole Michelini. Se vi è caso in cui non avrei creduto di sentire queste querimonie, che in molti casi sono giuste...

MICHELINI. Domando la parola.

VILLA-PERNICE, relatore... si è questo; in quanto che la legge per se stessa, ed ho avuto occasione di dirlo nella discussione generale, la legge per se stessa è quasi un regolamento, per cui il ministro non ha che a dare delle istruzioni per metterla in attività; perchè, ripeto, la legge per se stessa, è già un regolamento.

Dunque su questo punto mi pare che non ci possa essere ostacolo per accordare al potere esecutivo la facoltà di sistemare con un regolamento l'applicazione della legge, perchè nel regolamento poco rimane a fare, essendo già tutto previsto dalla legge.

Ma c'è poi un'altra questione la quale si riferisce alla determinazione del giorno in cui la legge debba andare in vigore. L'articolo 102 stabilisce che verrà determinato con decreto reale.

A questa facoltà lasciata al potere esecutivo può farsi ragionevolmente qualche appunto; ma io prego la Camera di considerare che tutti gli atti che devono essere compiuti con questa legge, cioè l'atto, la nomina, la dichiarazione dei municipii sulla scelta del metodo, e tutte le altre modalità richiedono uno spazio

di tempo difficile a determinarsi ora, e che dipende da circostanze non prevedibili *a priori*. Bisogna fare il regolamento; questo regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Stato; deve la legge prodursi ancora in Senato; noi non possiamo ora indovinare per quale epoca il Senato l'avrà approvata.

È dunque necessario che il potere esecutivo abbia facoltà di stabilire egli stesso il giorno in cui andrà in vigore la legge, onde non accada che, determinato dalla legge questo giorno, debba poi il potere esecutivo venire a farlo rettificare alla Camera.

Per queste ragioni io mantengo, a nome della Commissione, l'articolo tale e quale è redatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

UNGARO. Io non soglio abusare della pazienza della Camera...

MICHELINI. Ho chiesto di parlare per rispondere all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Ungaro, poi all'onorevole Michelini.

UNGARO. Sono veramente meravigliato, me lo perdono l'onorevole De Blasiis, che egli, il quale è delle provincie meridionali, abbia trovata non esatta la mia osservazione. Egli specialmente, il quale sa come nelle nostre provincie i percettori o esattori hanno potuto finora versare non nel capoluogo di provincia, ma in altri centri della provincia stessa, egli avrebbe dovuto riflettere che, quando andrà in uso un sistema contrario, gli esattori domanderanno aggi eccessivi, specialmente perchè nelle nostre provincie la viabilità non è tale da render facile l'accesso al capoluogo di provincia.

D'altra parte, qual è l'inconveniente che ne può venire alla pubblica amministrazione dando ai ricevitori provinciali la facoltà che io propongo? Nessunissimo: anzi il servizio sarà più regolare, perchè un ricevitore provinciale, quando potrà tenere in diversi punti della provincia dei suoi aiuti di cui egli rimane naturalmente responsabile, e che saranno approvati dal ministro delle finanze, non farà altro che facilitare immensamente agli esattori il versamento delle somme alle loro scadenze; e così gli esattori non saranno autorizzati a chiedere aggio eccessivo. Inoltre, come ho già avuto l'onore di dire poco fa, se i ricevitori della provincia dovranno fra dieci giorni tutto esigere, si troveranno certamente molto impacciati nell'assicurare questo servizio, il quale sarebbe molto agevolato, quando i ricevitori provinciali potessero avere le stesse facilità degli esattori comunali.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Malgrado le cose dette dall'onorevole relatore, io, obbedendo all'intimo convincimento, credo di rinnovare le mie *querimonie*, come egli le battez-

zava, non so con quale fondamento e con quale opportunità.

Pertanto io spero che, se noi porremo in avvenire maggior cura nella compilazione delle nostre leggi di quello che abbiamo fatto per lo passato, con quale decoro della nazione io non so, tempo verrà in cui queste leggi avranno e nella sostanza e nella forma quella perfezione che loro si addice, e dalla quale sono ora molto lontane. Io spero che tempo verrà che noi od i nostri successori faranno leggi così buone, così compiute (come si fa presso nazioni che ci hanno preceduto nel viver libero), che nulla più rimarrà a fare al potere esecutivo.

Devonsi altamente disapprovare e i decreti e i regolamenti e le circolari di cui esso è prodigo. Tali atti, se sono conformi alla legge, sono inutili; se sono contrari, sono riprovevoli. Ma il Governo italiano, che non si può tacciare di mancanza di zelo, egli vuole ficcare il naso da per tutto. (*Bene!*) Solamente l'imperfezione delle leggi che facciamo può giustificare l'intervento governativo nell'esecuzione delle nostre leggi. Dovrebbe spettare unicamente ai magistrati il chiamare all'osservanza di esse i cittadini che se ne allontanano.

La Camera vede pertanto che erano fondate le mie *querimonie*, e, se tali non paiono all'onorevole relatore, non so che farci.

Quanto a me, che fondate le credo, insisto perchè sia soppresso questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò poche parole ai due oppositori. E, cominciando dall'onorevole Michelini, io lo prego di moderare la sua ira contro gli articoli di legge che rimandano a dei regolamenti.

È da 20 anni che l'onorevole Michelini sostiene con poco successo questa tesi in Parlamento, che cioè non ci debbono essere nelle leggi articoli che rimandino ad un regolamento per ciò che occorre all'applicazione loro.

In questo caso poi io mi fo lecito di osservare che l'articolo porta un obbligo al potere esecutivo, ed è quello di sentire la Corte dei conti.

La legge del Consiglio di Stato obbliga già il Governo a sentire quel consesso in tutti i regolamenti che fa; qui, vista l'importanza della legge, vista la difficoltà del regolamento che le si riferisce, l'articolo di legge non è niente affatto inutile. È un vincolo imposto all'amministrazione di non far regolamento per queste materie se non sentito, non solo il Consiglio di Stato, come è già stabilito dalla legge attuale, ma ancora la Corte dei conti.

Vengo poi all'onorevole Ungaro.

Mi rincresce di dovergli dire che sono ricisamente contrario all'ordine di idee che egli ha manifestato, e che non posso prendere impegno di fare studi in questa

materia, perchè il mio concetto è già formato in proposito.

C'è una gran diversità tra le relazioni dell'esattore coi contribuenti e le relazioni del ricevitore coll'esattore.

Infatti, la legge stabilisce che l'esattore abbia l'obbligo di andare in ogni comune dell'esattoria in un determinato giorno, per riscuotere l'imposta stessa, e si capisce che la legge abbia fatta facoltà all'esattore di mandare dei delegati invece di andare egli personalmente; ma invece per il ricevitore nulla di simile è stabilito.

Non è stabilito affatto che il ricevitore provinciale debba fare il giro delle esattorie onde raccogliere gli incassi degli esattori.

Può essere che, per suo comodo, qualche ricevitore incarichi taluno di far questo; può anche il ricevitore dispensare l'esattore dal pagare; si intenderanno come vorranno, questa è un'altra questione; ma l'amministrazione non riconosce che il ricevitore provinciale. Non può fare altro, e, se l'onorevole Ungaro ci pensa un momento, vedrà che l'articolo 22 ha stabilito obblighi e prescrizioni all'esattore, che non sono imposti al ricevitore.

Non credo poi che sia nella mente dell'onorevole Ungaro, che si facciano studi i quali non condurrebbero a quanto egli desidera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 102.

(È approvato.)

ERCOLE. Io vorrei domandare alla Commissione se non creda venuto il momento d'inserire l'articolo aggiuntivo che io ebbi l'onore di proporre alla Camera, concepito in questi termini:

« In tutti i casi non preveduti dalla presente legge, si osserveranno le norme stabilite nel libro secondo del Codice di procedura civile sulla esecuzione forzata. »

Dirò il motivo che mi ha determinato a proporre quest'articolo.

Veggio che agli articoli 63 e 64, la legge si riferisce ad articoli determinati del Codice di procedura civile, cioè agli articoli 646 e 647.

Ora è nato il dubbio: cioè perchè noi invochiamo questi articoli, se le disposizioni generali del Codice di procedura civile sull'esecuzione forzata sono in vigore?

Non vi era necessità, a mio avviso, di richiamare questi articoli speciali. Il giudice si troverà imbarazzato, perchè dirà: dove il legislatore mi ha data facoltà, naturalmente io posso invocare la legge; ma dove non me l'ha data, come faccio io?

Eppoi, voi mi insegnate che la legge non è buona quando lascia molto all'arbitrio del giudice.

In sostanza: che male si fa a dire che in tutto ciò, a cui non è provveduto dalla legge presente, si osserveranno le norme generali del Codice di procedura civile?

Io non avrei sentito la necessità di proporre questo emendamento, quando nella legge vi fosse stata una disposizione generale che richiamasse il Codice di procedura libro secondo ma dal momento che la legge con richiam speciali, dà la competenza a pretore, stabilisce come deve provvedere il pretore in conformità di quei dati articoli, io dico che il dubbio c'è, e forte, che cioè in altri casi il pretore non sia autorizzato a pronunciare a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Ecco il mio dubbio. Sentirò la risposta; se essa sarà soddisfacente, non ho difficoltà di accomodarmi; ma ho creduto mio dovere di sollevarlo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge questa proposta?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non crede che sia necessario d'introdurre l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ercole, inquantochè è principio di giurisprudenza ammesso in tutte le legislazioni che le eccezioni s'interpretano ristrettivamente. Dunque tutte le volte in cui l'eccezione non è tassativamente indicata si osserva la regola comune. I casi citati dall'onorevole Ercole si riferiscono ad una eccezione, direi, delle eccezioni e non possono fare stato per erigersi in regola necessaria.

Quindi pregherei l'onorevole Ercole di ritirare il suo emendamento.

ERCOLE. Sono convinto... (*Conversazioni che interrompono*)

Ritiro l'emendamento; si lasci che io dica perchè lo ritiro.

Dichiaro che non sono per nulla persuaso delle ragioni che la Commissione ha addotte; ma per amore di brevità, vista l'ora tarda, e l'impazienza della Camera, lo ritiro, pago d'averlo enunciato alla Camera.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 103:

« Titolo VII. *Disposizioni transitorie.* — Art. 103. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

« Nel primo quinquennio il ministro delle finanze potrà mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

« Parimente durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4, potranno ottenere l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

« In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal prefetto, sentita la deputazione provinciale, se si tratta di esattori, e dal ministro delle finanze, se si tratta di ricevitori.

« I ricevitori, gli esattori od altri agenti delle riscos-

sioni che, essendo impiegati, non assumano l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

« Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio. »

A quest'articolo gli onorevoli Della Rocca e Lanzara hanno proposto due emendamenti, e chieggono dapprima che al terzo comma si sostituisca il seguente:

« Gli esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, nominati per regio decreto prima della pubblicazione di questa legge, sono conservati nel loro ufficio, accettando però i patti e le condizioni formulate in base della presente legge. »

Fanno poi la seguente aggiunta:

« Gli attuali ricevitori circondariali avranno il diritto d'essere considerati a preferenza nelle nomine a ricevitori provinciali ed esattorie senza esperimenti d'asta nei termini della presente legge. »

Gli onorevoli Minucci, Mariotti e Branca hanno alla loro volta presentati questi altri emendamenti:

Al secondo comma propongono la seguente modificazione:

« Nel primo quinquennio il ministro delle finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono. »

Al terzo comma dello stesso articolo propongono questo emendamento:

« Parimente, durante il detto quinquennio, agli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai ricevitori circondariali, le cui ricevitorie restano soppresse, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4, potrà essere accordata l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto. »

Quindi vengono gli altri commi come sono proposti dalla Commissione.

Trasmetto queste proposte alla Commissione, perchè si compiaccia dare il suo avviso.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Mariotti ed altri nostri colleghi, la Giunta non ha nessuna difficoltà ad accettarlo perchè nel secondo comma non fa che obbligare il Ministero a sentire il parere del Consiglio provinciale, e nel terzo comma, migliorando la redazione della Commissione, introduce già una parte dell'emendamento dell'onorevole Della Rocca, proposto per ricevitori circondariali; per cui in questa parte l'onorevole Della Rocca verrebbe ad essere esaudito; ma la Giunta non potrebbe accettare la prima parte dell'emendamento Della Rocca, inquantochè l'emendamento re-

stringerebbe il favore che si vuole accordare a tutti gli attuali esattori e percettori, limitandolo a coloro soltanto che fossero stati nominati per decreto reale, o, in altri termini, a coloro che sono impiegati governativi. In tutte quelle provincie adunque nelle quali gli esattori si nominano sotto forma diversa, essi non potrebbero godere di questa disposizione transitoria. È troppo manifesto il concetto da cui parte la Giunta di usare questo riguardo a tutti gli esattori, perchè si possa accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Mariotti, Minucci e Branca, in cui è compreso l'emendamento messo innanzi dall'onorevole Della Rocca. Però, quanto alla seconda parte di quello dell'onorevole Della Rocca la Commissione ha dichiarato che lo respinge.

Lo ritira, onorevole Della Rocca?

DELLA ROCCA. Giacchè la Commissione accetta la prima parte della proposta presentata da me e dall'onorevole collega Lazzaro, io non voglio tediare molto la Camera, solo dirò che il concetto enunciato nella seconda parte della proposta presentata da me e dall'onorevole collega Lanzara è una conseguenza della legge di disponibilità degli impiegati dello Stato. In quella legge è detto che gli impiegati messi in disponibilità hanno il diritto di essere ammessi di preferenza nelle vacanze degli uffici che sono in correlazione coi posti che essi prima occupavano; di maniera che, come corollario di siffatto principio, i ricevitori circondariali messi in disponibilità per soppressione di ufficio devono essere considerati in preferenza nel conferimento delle ricevitorie ed esattorie istituite con la presente legge: tale è il pensiero della mia proposta, ed ognuno ne vede di leggieri la convenienza, l'equità ed il niun pregiudizio allo Stato.

Con l'accettazione di questa parte della mia proposta, insieme all'altra, si eviterà il danno e la iattura di tante famiglie. In ogni modo, poichè le disposizioni della Camera non sembrano propizie a questo mio divisamento, nel fine di non esporlo ad una reiezione, credo di non insistervi; ho voluto solamente dire in breve le ragioni che mi spinsero a formularlo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Della Rocca ritira l'ultima parte del suo emendamento.

PISSAVINI. Io approvo il concetto che informa il terzo comma di questo articolo, perchè per cinque anni almeno varrà ad impedire che venga accresciuto il numero degli impiegati in disponibilità, aspettativa o riposo, che formano pur troppo una delle piaghe delle nostre finanze. Però questo articolo rimarrà senza effetto, quando la malleveria degli attuali esattori, che sono in numero di 405, non venga ravvisata sufficiente per assumere, senza bisogno di ulteriore cauzione, l'esazione delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali, come gli esattori hanno cercato chiaramente dimostrare con petizioni alla Camera. Ora io domando

al signor ministro delle finanze: gli esattori e gli attuali percettori, i quali assumessero per cinque anni le esattorie e le ricevitorie, dovranno aumentare le malleverie già prestate e vincolate a favore del Governo, od esse saranno ritenute sufficienti per assumere anche l'esazione delle sovrimposte comunali e provinciali?

Se gli attuali esattori saranno tenuti a fornire anche una cauzione in favore dei comuni, ritenga pure l'onorevole ministro delle finanze che il terzo comma dell'articolo 103 rimarrà senza effetto, e ciò con grave danno del bilancio. Prego quindi l'onorevole ministro delle finanze a fare una dichiarazione in favore di questi impiegati, che a questo riguardo reclamarono al Parlamento con apposita petizione.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Pissavini insegna a me che la legge deve essere uguale per tutti; e una volta stabilita nella legge codesta condizione della cauzione, che è la principale per tutte le esattorie, evidentemente non si può ammettere alcuna eccezione.

Nel titolo delle disposizioni transitorie si ammette che pel primo quinquennio si possono fare le nomine senza formalità d'asta, e che anzi possono continuare in ufficio quelli che vi sono. Ma per quanto riguarda la cauzione non si modifica e non si potrebbe modificare la legge. Dovranno certamente tutti gli esattori prestare la loro cauzione ai termini stabiliti dalla legge. E qui pregherei gli onorevoli Mariotti, Branca e Minucci a consentire che nel loro emendamento fosse tolto un inciso dove è detto che in mancanza dei ricevitori provinciali ne assumono l'ufficio i ricevitori circondariali.

So bene che non è questa l'intenzione dei proponenti, ma è un fatto che la loro proposta potrebbe per avventura sembrare una disposizione restrittiva, potrebbe far credere che ci siano dei ricevitori circondariali le cui ricevitorie sono soppresse e degli altri le cui ricevitorie sono mantenute.

Senza togliere niente alla sostanza dell'articolo, e sicuro di essere interprete dell'intenzione dei proponenti, io propongo loro che siano tolte queste parole, che mi sono permesso di indicare al presidente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. In tal caso l'articolo rimane formulato nel modo seguente, cogli emendamenti degli onorevoli Mariotti, Minucci e Branca, accettati dal Ministero e dalla Commissione.

Il primo comma sta come è scritto nel progetto della Commissione e del Ministero.

Il secondo comma sarebbe il seguente:

« Nel primo quinquennio il ministro delle finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono. »

Il terzo comma suonerebbe così:

« Parimente durante il detto quinquennio agli at-

tuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali ed, in mancanza di questi ultimi, ai ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4 potrà essere accordata l'esattoria o ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto. »

Quindi vengono gli altri commi siccome stanno nel progetto della Commissione.

Con queste modificazioni pongo ai voti l'articolo 103. (È approvato.)

VILLA-PERNICE, relatore. Si propone di sopprimere l'articolo 104, perchè andando col settembre prossimo in vigore la nuova legge unificativa nella provincia di Venezia e di Mantova, non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 104 rimane soppresso.

« Art. 105. Con regolamento da pubblicarsi per decreto reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal ministro delle finanze. »

È presente l'onorevole Sulis?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 105.

(La Camera approva.)

« Art. 106. Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono. »

PUCCIONI. Io pregherei la Commissione a ritirare quest'articolo, poichè è una superfluità.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà a sopprimerlo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso accettare questa soppressione. Questa legge è già venuta e ritornata tante volte, che conviene evitare qualsiasi causa la quale possa avere per effetto di doverla ripresentare ancora alla Camera un'altra volta.

Io pregherei quindi l'onorevole proponente a tollerare la superfluità piuttosto che correre il rischio di dover ritornare su questa legge.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Puccioni?

PUCCIONI, No, no, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 106.

(La Camera approva.)

« Art. 107. Fino a che sia provveduto per legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il ministro delle finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal prefetto. »

(La Camera approva.)

« Art. 108. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe l'articolo 39 rimasto sospeso; favorisca il relatore di riferire la risoluzione della Commissione in proposito.

VILLA-PERNICE, relatore. L'articolo 39, che è stato inviato alla Commissione, venne ora ripristinato con queste modifiche, le quali spero potranno anche far recedere i proponenti di altri emendamenti dall'insistere nelle loro proposte. L'articolo 39 sarebbe così redatto.

Il primo comma è identico, il secondo comma suonerebbe così:

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al miglior offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto. »

Il terzo comma sarebbe questo:

« Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte e le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente ancora che l'offerta sia inferiore alla stima.

« Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita. »

Poi verrebbe l'ultimo comma, relativo agli oggetti d'oro e d'argento, come è nel progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 39 così modificate:

« Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

« Quando l'incanto vada deserto in tutto ed in parte o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente ancora che l'offerta sia inferiore alla stima.

« Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

« Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora prego il relatore di riferire sull'aggiunta stata proposta dall'onorevole Billia Paolo all'articolo 68.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Billia aveva proposto un articolo 68 *bis* così redatto:

« I beni mobili venduti all'asta saranno consegnati all'acquirente all'atto della delibera. Gli stabili invece saranno consegnati all'esattore trascorsi che siano tre mesi dalla delibera. »

La Commissione, presa in esame la proposta dell'onorevole Billia, non ha creduto di poterla accettare per la seguente considerazione che, relativamente alla consegna dei beni mobili, provvede l'articolo 39 testè letto, perchè i beni mobili si consegnino al migliore offerente dietro il pagamento del prezzo, dunque non ci è bisogno di una speciale disposizione; e, quanto ai beni stabili, vi provvede l'articolo 52, nel quale si dispone che: « Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57. »

Dunque anche per gli immobili è stabilito ciò che si deve fare per la consegna.

L'onorevole Billia voleva che la consegna per gli immobili dovesse farsi tre mesi dopo la delibera, forse, suppongo, per lasciar tempo al diritto di riscatto; ma siccome è pur detto all'articolo 57 che ai terzi creditori ipotecari è poi libero, anche dopo la trasmissione e la consegna dell'immobile l'esperimento del loro diritto di riscatto, entro tre mesi dalla delibera, non si saprebbe trovare motivo perchè dovesse restare senza padrone l'immobile per tre mesi, affinchè potessero esperirsi questi diritti di riscatto, che anche consegnandosi l'immobile non soffrono nocimento. La Commissione quindi non ha creduto di accettare anche in questa seconda parte la proposta dell'onorevole Billia.

PRESIDENTE. Onorevole Billia, ritira la sua proposta?

BILLIA. P. Malgrado le considerazioni esposte dall'onorevole relatore per giustificare il modo col quale si vuole procedere, credo fosse opportuno l'introdurre in questa legge la disposizione da me proposta; se non che, vedendo la Commissione non disposta ad accoglierla, per non tediare maggiormente la Camera, la ritiro. (*Rumori d'impazienza.*)

PRESIDENTE. Ora tutti gli articoli sono approvati. Ultimo argomento relativo a questo disegno di legge è l'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Gabelli e Fambri che suona nel modo seguente:

« La Camera, considerando che l'effetto della legge sulla riscossione delle imposte debba essere assicurato da un riordinamento del sistema catastale, e particolarmente dal completamento dei rilievi topografici, invita il Ministero a presentare per la ventura Sessione analoga legge, e passa alla votazione del presente progetto di legge. »

L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

FAMBRI. Io pregherei l'onorevole ministro di dirmi a drittura se lo accetta.

MINISTRO PER LE FINANZE. La dichiarazione che io volevo fare all'onorevole deputato Fambri è la seguente: che io ho nominato, come avrà veduto anche dal giornale ufficiale, una Commissione presieduta da un uomo competentissimo in questa materia, il senatore Menabrea, per risolvere cotesta questione spinosa.

Ora già d'incarico dello stesso presidente si stanno raccogliendo gli elementi per cominciare ad avere una idea chiara dello stato in cui si trova il catasto per ciò che riguarda la parte geometrica; e ciò affine di avere dinanzi una specie d'inchiesta intorno alle condizioni delle varie parti d'Italia rispetto ai rilievi topografici.

Quindi, come ben vede l'onorevole Fambri, il Ministero è già entrato non solo nella via delle promesse, ma nella via degli studi su questa stessa questione. Mi pare dunque che egli possa contentarsi di queste notizie di fatto.

FAMBRI. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e mi limito a far osservare che il compito di codesta Commissione, se ho bene inteso e valutato il senso della sua dichiarazione, non è tale che debba poi occupare un grandissimo tempo. Si tratta di constatare in qual posto ci sia ed in quale non ci sia un catasto, e si tratta forse di proporre in che modo, per completare gli esistenti lavori, si possa rannodarsi ai già compiuti di recente dal nostro corpo di stato maggiore.

Io spero che fra non molto questa Commissione avrà esaurito il suo compito e potrà mettersi in grado di deliberare con piena cognizione di causa questa spesa, la quale, a differenza delle multe che si propongono, ha il pregio di essere la più grandemente e sollecitamente produttiva.

PRESIDENTE. Con questo accordo ella ritira il suo ordine del giorno?

FAMBRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha domandato la parola per una mozione. Ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Vengo in breve a spiegare la mia mozione. L'articolo 65 del regolamento provvisorio della Camera dispone che, prima della votazione finale di un progetto di legge, la Giunta o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati che gli sembrano inconciliabili collo scopo della legge o con alcuna delle sue disposizioni. In base di quest'articolo io mi permetto di chiamare l'attenzione della Camera sopra un'antinomia o contraddizione occorsa, a parer mio, fra l'articolo 71 di questa legge, emendato dietro proposta dell'onorevole Mussi, e l'articolo 87, quarto capoverso; antinomia o contraddizione che mi sembra evidente.

Infatti l'articolo 71 dispone che l'esattore, per conservare il privilegio fiscale, ha obbligo d'intraprendere gli atti esecutivi entro tre mesi dalla scadenza del con-

tratto di esattoria, e dentro altri tre mesi deve compiere il giudizio esecutivo sotto pena di decadere dal privilegio, e salvo di esercitare i suoi diritti nelle forme della procedura comune. È dunque stabilito per massima in questo articolo che sei mesi e non più sono ritenuti sufficienti e necessari all'esaurimento degli atti esecutivi privilegiati.

Invece nel quarto capoverso dell'articolo 87, dove si tratta del rimborso competente all'esattore per le quote inesigibili, si subordina questo rimborso alla condizione che l'esattore giustifichi di avere compiuti, benchè con risultato inutile od insufficiente, gli atti di esecuzione entro otto mesi dalla scadenza dell'imposta. Ognun vede che nel primo articolo si restringe la esazione privilegiata a sei mesi, e nel secondo si estende ad otto; nel che vi è manifesta contraddizione, che è opportuno e necessario togliere prima di passare alla votazione dell'intero progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, mi permetta che io lo interrompa, perchè veggo che ella entra nel merito.

L'articolo 65 del regolamento non ammette richiamo sopra gli emendamenti, se non in nome o della Giunta o del Ministero.

Dunque se il Ministero o la Commissione ritengono che ci sia questa antinomia cui ella ha accennato, possono fare istanza alla Camera e questa può decretare che siano messe d'accordo le diverse parti della legge.

Se poi ella intende di fare una proposta per modificazioni, io sono in obbligo di dichiarare che non potrei sottoporla alla Camera, chè anche il regolamento me lo vieta.

BORTOLUCCI. Permetta, signor presidente. (*Rumori d'impazienza*)

Io comprendo la forza delle sue considerazioni; ma mi pare impossibile che il regolamento voglia restringere la facoltà di rilevare queste contraddizioni alla Commissione ed al Ministero, e chiuda poi la bocca ad ogni altro deputato, al quale, nel silenzio della Commissione e del Ministero, appariscano le dette contraddizioni prima che si passi alla votazione della legge per scrutinio segreto. Ciò non può essere nello spirito del regolamento, e non è d'altronde conforme ad una logica e razionale discussione, la quale si fa appunto per conoscere la verità e per prevenire tutti gli inconvenienti, le difficoltà e i dubbi che per avventura possono derivare da una meno buona o meno chiara redazione della legge.

Del resto, giacchè il signor presidente non crede di mantenersi la parola per sottoporre una mozione formale alla Camera, mi permetta almeno di fare una domanda di schiarimento alla Commissione, di chiederle cioè: se essa creda o no che, tra le due disposizioni contenute negli articoli 71 e 87, ci sia quell'an-

tinomia che ho accennato. (*Mormorio — Basta! basta!*)

PRESIDENTE. L'articolo del regolamento dice:

« Prima della votazione finale d'un progetto di legge la Giunta o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati che gli sembrino inconciliabili collo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e conchiuderà con una proposta. »

Dunque interrogherò la Commissione ed il ministro se riconoscono che la contraddizione indicata dall'onorevole Bortolucci esiste, e se intendano di riprendere in esame l'articolo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sarà la mia inesperienza sulla materia (e dico questo, perchè chi fa l'osservazione è un distinto magistrato), ma io non vedo la contraddizione. L'articolo 71 dichiara che vi ha il privilegio per sei mesi, passati i quali il credito dell'esattore diventa come un altro credito privato; e l'articolo 87 dichiara che, l'esattore per ottenere lo sgravio di quote inesigibili, deve dimostrare che l'esecuzione venne fatta entro otto mesi. Cioè per me non vi è contraddizione fra questi otto mesi ed i sei mesi di prima, perchè i sei mesi di prima comprendono il privilegio, ed i due mesi sono un altro tempo durante il quale l'esattore può far valere ancora il suo credito come credito privato.

Confesso che non ci vedo quelle contraddizioni accennate dall'onorevole Bortolucci.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione non ha nessuna rettifica a fare.

PRESIDENTE. Dunque, tanto il Ministero che la Commissione non fanno istanza alcuna.

Ora si darà lettura di due verbali della Giunta per la verifica delle elezioni, e poi la Camera mi permetterà che io le rivolga una preghiera.

« La Giunta per le elezioni,

« Visti gli atti elettorali del collegio di Subiaco;

« Udito il relatore Lacava in seduta pubblica;

« Considerando che, sebbene nel verbale della prima votazione per l'elezione del deputato della sezione secondaria di Valmontone si scorgano delle cassature e degli errori di computazione nella designazione del numero degli elettori iscritti e dei votanti; pure, verificate le liste originali della votazione, si osserva che il numero dei votanti è realmente quello indicato nell'addizione finale del detto verbale, per cui quegli errori di computo sono a ritenersi materiali;

« Considerando che non sia il caso di esaminare il reclamo che riguarda due elettori della sezione principale di Subiaco, col quale si asserirebbe che i detti due elettori non avrebbero avuto il certificato d'iscrizione in forma legale, perchè i voti degli stessi non spostano la posizione della votazione;

« Per questi motivi conchiude per la convalidazione

dell'elezione dell'avvocato Baccelli a deputato del collegio di Subiaco. »

Si dà atto alla Giunta della verifica della elezione del collegio di Subiaco nella persona dell'avvocato Baccelli, e, se non vi sono opposizioni, s'intende convalidata.

« La Giunta per le elezioni,

« Udita la relazione del deputato Massari sui risultati della inchiesta giudiziaria intorno alle questioni elettorali del collegio di Palmi;

« Ritenuto che le allegate irregolarità nelle operazioni elettorali o non sono state provate o ricevono spiegazioni in modo soddisfacente;

« Ritenuto che le gravezze per pressura fatta alla libertà degli elettori o sono all'intutto contraddette o singolarmente attenuate,

« Delibera doversi convalidare la elezione in persona del signor Vincenzo Amaduri.

« Così deliberato ad unanimità di voti il giorno 1° aprile. »

Si dà atto alla Giunta della verifica della elezione del collegio di Palmi nella persona del signor Vincenzo Amaduri, e, se non vi sono opposizioni, s'intende convalidata.

La preghiera che mi sento in obbligo di rivolgere alla Camera è questa:

Come risulta dall'ordine del giorno, già vi era iscritta per essere discussa la relazione intorno all'accertamento dei deputati impiegati.

Questa decisione non può assolutamente più essere tenuta in sospenso per due considerazioni: la prima perchè la posizione legale dei deputati è il primo dovere che incumbe alla Camera; la seconda perchè molti dei nostri colleghi potranno forse dopo domani, nel caso che vi sia un aggiornamento, allontanarsi da Firenze, ed è conveniente che la loro posizione sia prima accertata, e sappiano se continuano o no a far parte di questa Camera.

Circostanze eccezionali hanno impedito sinora che la Presidenza potesse richiamare l'attenzione della Camera su questo argomento e invitarla a votare.

V'era una Commissione, della quale facevano parte diversi deputati compresi nelle due categorie speciali, Commissione che aveva la discussione di una legge importantissima da sostenere e che poteva rimanere acefala quando, per esempio, il suo relatore non fosse più stato deputato.

Queste considerazioni mi mossero a ritardare una deliberazione, ma ora è assolutamente impossibile che la sospensione non tocchi il suo fine.

Questa relazione è già all'ordine del giorno, ed io credo che gli stessi onorevoli deputati che mostrarono un così vivo interesse pel progetto di legge che ora è stato condotto a termine, vorranno fermarsi ancora un giorno, se occorre, e deliberare su questo grave argo-

mento dell'accertamento del numero dei deputati impiegati...

Varie voci. Sì! sì! A domani! a domani!

PRESIDENTE... affinché quest'atto di deferenza che dobbiamo ai nostri colleghi sia adempiuto.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La Camera dunque ritiene che domani si tenga seduta pubblica.

Io faccio vivissima istanza agli onorevoli deputati perchè si trovino domani per tempo, e spero che nessuno di noi mancherà.

Voci. Sì! A domani!

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

(Segue lo squittinio.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 227

Maggioranza 114

Voti favorevoli 178

Voti contrari 49

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 7 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione della relazione sul numero dei deputati impiegati;

2° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.